

# OMNIA *i*USTITIAE

ANNO XX NUMERO 3

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



## EDITORIALE

Magistratura, Politica ed Avvocatura

## VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Il Trentennale del Tribunale  
di Nocera Inferiore

## LA PAGINA DEI CONVEGNI

Il Comitato Pari Opportunità  
e la formazione contro  
la violenza di genere

La giornata internazionale per  
l'eliminazione della  
violenza sulle donne

## **Periodico Quadrimestrale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore**

Registrazione presso il Tribunale  
di Nocera Inferiore  
n. 184 del 23.02.2004

### **Presidente**

Anna De Nicola

### **Direttore Editoriale**

Luigi Ciancio

### **Direttore Responsabile**

Marianna Federico

### **Comitato di Redazione**

Lucia Apuzzo  
Marianna Arpaia  
Barbara Barbato  
Carmela Bonaduce  
Antonio Coppola  
Maria Coppola  
Renata Gaeta  
Mario Gallo  
Gianluca Granato  
Eliana Libroia  
Emiliana Matrone  
Italo Meoli  
Andrea Milo  
Angelo Mondelli  
Claudia Ruggiero Perrino  
Marianna Polito  
Gaetano Riccio  
Giuseppina Romano  
Eleonora Stefanelli  
Rossella Ugliano

### **Hanno collaborato a questo numero**

Luisa Citro Calabrese  
Rita Marchitello  
Giuseppe Matrone

### **Segretario di Redazione**

Massimo De Martino Adinolfi

### **Proposte e suggerimenti ai contatti**

Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore  
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432

e.mail:  
[omniaiustitiae@foronocera.it](mailto:omniaiustitiae@foronocera.it)

Progetto grafico a cura di  
Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,  
che dovrà essere inviato a mezzo mail,  
non sarà restituito

### **Impaginazione e stampa**

**PIBIESSE srl**  
cell. 081 929449  
[info@pibiessesrl.it](mailto:info@pibiessesrl.it)

Le immagini a corredo di questo numero sono  
tratte dal web  
© 2023 Foto  
PIBIESSE srl

© 2023 Testi  
Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore

**OMNIA IUSTITIAE**



Stemma di  
Nocera dei Pagani

# s o m m a r i o

## EDITORIALE

<i>Luigi Ciancio</i>	Magistratura, Politica ed Avvocatura	4
----------------------	---	---

## VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA

<i>La redazione</i>	Il trentennale del Tribunale di Nocera Inferiore	6
---------------------	---	---

## GIURISPRUDENZA

<i>Lucia Apuzzo</i>	Il fine del profitto, perseguito dall'agente nel reato di furto, deve essere inteso come qualunque vantaggio, anche non patrimoniale	11
---------------------	---	----

<i>Emiliana Matrone</i>	Il timore che una persona nutre circa un possibile utilizzo abusivo dei propri dati da parte di terzi può costituire di per sé un «danno immateriale»	14
-------------------------	--	----

<i>Italo Meoli</i>	Lavoratore dimissionario e ferie non godute: il punto della Cassazione	17
	Legittima la penale per il lavoratore che non prende servizio entro la data concordata nella lettera di assunzione	20

	Impugnazione del licenziamento individuale	22
--	---	----

<i>Giuseppina Romano</i>	Sospensione condizionale della pena “subordinata”	23
--------------------------	--	----

<i>Claudia Ruggiero Perrino</i>	Condotte inappropriate ai danni di colleghe: la Cassazione conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa	26
---------------------------------	--	----

## DOTTRINA

<i>Maria Coppola</i>	Tributi e diritti costituzionali	31
----------------------	----------------------------------	----

<i>Eliana Libroia</i>	La conferenza di servizi: un excursus storico-normativo dagli interventi settoriali degli anni Sessanta ai giorni nostri	32
-----------------------	---	----

<i>Giuseppe Matrone</i>	Seconde nozze nelle Chiese ortodosse	36
-------------------------	---	----

<i>Andrea Milo</i>	La tutela giuridica dell'identità digitale: natura contrattuale e profili risarcitori per la cancellazione immotivata del profilo facebook.	40
--------------------	--	----

<i>Angelo Mondelli</i>	I reati connessi alle agevolazioni statali, la confisca - allargata - e la confisca per equivalente	42
------------------------	---	----

<i>Gaetano Riccio</i>	Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio: la ratio e la disciplina nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione	45
-----------------------	---	----

## LA PAGINA DEI CONVEGNI

<i>Luisa Citro Calabrese</i>	Il Comitato Pari Opportunità e la formazione contro la violenza di genere	49
------------------------------	---	----

<i>Rita Marchitello</i>	La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne	50
-------------------------	--	----

## Editoriale di Luigi Ciancio

### Magistratura, Politica ed Avvocatura

L'anno che sta finendo è stato caratterizzato dalla costante diatriba che vede opposta magistratura e politica e, in maniera sempre più marginale l'avvocatura.

Tutto ciò si svolge davanti agli occhi del cittadino che osserva con preoccupazione la drammatica situazione in cui versa la Giustizia, sulla mancata certezza della pena e sulla sua applicazione, sulla mancata concreta attuazione del giusto processo, sulla individuazione di diritti che vengono puntualmente violati e sulla speranza che vengano recuperate credibilità ed autorevolezza, quelle stesse appartenute a tempi andati.

Una volta, chi veniva condannato per il reato commesso effettivamente rimaneva recluso per tutto il tempo della condanna ma soprattutto si sapeva che l'istruzione e la celebrazione del processo sarebbero avvenute in maniera rigida e senza rumore.

Oggi, i processi si celebrano prima sui mezzi di comunicazione, attraverso memoriali e dichiarazioni, assumendo forma di discutibile spettacolarizzazione e poi arrivano nelle aule di giustizia.

Sembra quasi che si faccia di tutto perché le macroscopiche insufficienze dell'attuale sistema giudiziario debbano essere soverchiate da accadimenti che, per la loro ostentatezza mediatica, possono coprirle o nasconderle.

Si cerca di nascondere la grave crisi che avviluppa il sistema giudiziario facendo scoppiare la ennesima guerra tra magistratura e politica.

A me pare che più volte, quando il cittadino si sente poco protetto dinanzi ad accadimenti straordinari e riscontra che le maggiori istituzioni si accapigliano per ben altre cose che non l'applicazione delle leggi e una appropriata legislazione si dà vita a criticabili schermaglie.

Come quelle che, in questi giorni, impegnano giornali e TV.

La magistratura e la politica sono in netto contrasto tra loro e invece di discutere di riforme essenziali ed efficaci, fondamentali per la vita della struttura giudiziaria, dissentono su chi debba avere maggiore o minore supremazia.

Il potere politico accusa la magistratura di essere politicizzata e di voler ingerirsi nei "fatti" che riguardano lo Stato al di là delle decisioni giudiziarie.


La magistratura si sente controllata dal potere politico preoccupata di perdere, in tal modo, la sua autonomia costituzionale.

Inutili e dispersive diatribe che mettono in discussione la serietà e la legittimità di due poteri dello Stato.

Dinanzi a tali guerre intestine il cittadino che, già prima, aveva una moderata fiducia in tali organi finisce per perderla e si considerano amministrati da una plebe di inaffidabili.

E, allo stato, è inutile occultare che il sistema giudiziario sia in una fase di grave crisi, ad onta di quanto affermato dal politico di turno che tende a minimizzare tutto senza preoccuparsi di individuare la causale ed a ricercarne la soluzione necessaria.

Le riforme giudiziarie devono avere un percorso comune, distinto da una fiducia reciproca e da una collaborazione collegiale; solo in tal modo è possibile imboccare la strada giusta per una totale e complessiva rivisitazione del sistema.





E se un comune percorso deve trovare la sua indefettibile presenza l'avvocatura che troppe volte è stata ignorata e ancor più messa da parte. È stato questo per il passato un limite che ha pregiudicato di molto l'avvocatura che, riscoprendo la dignità, del ruolo che le va riconosciuto, è e resta un pilastro fondamentale per l'amministrazione della giustizia.

L'avvocatura perseveri sulla strada della legalità e di forte motivazione civile.

Ai cambiamenti della società, nel bene e nel male, bisogna rispondere con la serietà degli intendimenti e non con la guerra tra poteri.

L'avvocatura ha radici critiche e giustamente Radbruch ammonisce che "a noi giuristi è toccato il compito più difficile. Credere alla nostra professione eppure, contemporaneamente, in un angolo profondo del nostro essere debitore sempre di essa".

I contrasti e le beghe lasciamoli agli altri.

## Voci dal Palazzo di Giustizia

La Redazione

### Il Trentennale del Tribunale di Nocera Inferiore

Era il 12 ottobre del 1993 quando nasceva il Tribunale di Nocera Inferiore e con esso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore. Or-



ganizzata da quest'ultimo e fortemente voluta da tutte le componenti dell'amministrazione giudiziaria, la cerimonia che ne celebra la non facile storia si è tenuta lo scorso 14 ottobre nell'aula Bunker.

Già a pochi mesi dalla sua nascita, all'allora Ministro della Giustizia Giovanni Conso, veniva rappresentata dal Presidente del Tribunale e dai vertici dell'Avvocatura nocerina la grave carenza di personale amministrativo e giudiziario che lo affliggeva.

Il Tribunale di Nocera Inferiore nasceva come nuovo presidio di legalità contro la criminalità presente nel territorio. Oggi il quadro generale in cui gli operatori della giustizia operano è cambiato in alcuni dei suoi tratti principali. La risposta alla notevole domanda di giustizia nell'Agro nocerino sarnese ha avuto, in trent'anni di attività, un'incidenza evidente sul territorio. L'istituzione del Tribunale a Nocera Infe-

riore era è resta una necessità per il territorio, confermata nel tempo.

Il bisogno di ingrossare le fila degli addetti ai lavori, sia nel settore amministrativo, che in quello più specificamente giudiziario, è diventata un'emergenza con le ultime riforme. La riorganizzazione geografica, che ha interessato particolarmente diversi tribunali circondariali ed ha portato all'accorpamento delle sezioni distaccate di Cava de' Tirreni e Mercato San Severino, ha acuito la carenza di personale, aumentando il carico di lavoro. Il carico di lavoro, come sottolineato nei vari interventi delle autorità Giudiziarie e politiche intervenute alla cerimonia, ha fortemente influenzato l'attività del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale facente funzioni, dott. Vito Colucci, ha sottolineato, infatti, come quello di Nocera Inferiore <<è un tribunale che ha vissuto un prima 2013 e un dopo 2013 perché la revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha aggravato pesantemente la situazione. C'è da dire che però piano piano i problemi si risolvono, e noi abbiamo tanti indici positivi. Il lavoro dei colleghi e del personale amministrativo produce risultati, si riesce comunque a dare la risposta di giustizia. Inutile dire che continuiamo ad operare sempre in una realtà



complicata. L'auspicio è che le istituzioni a livello locale e a livello nazionale siano attente alle esigenze di questo tribunale>>.



Le difficoltà di amministrare la legalità in un circondario composto da ben 19 comuni e con una popolazione di circa quattrocentomila abitanti appaiono evidenti, così il Procuratore capo della Repubblica di Nocera Inferiore Dott. Antonio Centore << quando sono arrivato sei anni fa almeno nel mio ufficio la situazione era abbastanza vicina ad essere definita drammatica, si era accumulato un arretrato impressionante. Con l'arrivo di nuove forze adesso riusciamo a lavorare con maggiore celerità >>.

Alla cerimonia erano presenti autorità politiche regionali, i vertici delle forze dell'ordine provinciali e i sindaci del territorio.

Il sindaco del Comune di Nocera Inferiore l'Avvocato Paolo De Maio ha sottolineato come la nascita del tribunale sia << l'esempio, la testimonianza di un lavoro di uomini e donne Avvo-

*cati e non, di amministratori, indipendentemente dal colore politico, che hanno lavorato a principi e valori superiori, e penso che con questo auspicio dobbiamo lavorare affinché Nocera resti e diventi sempre più la città della giustizia. Se ricordiamo che il 12 ottobre di trent'anni fa il Ministro di Grazia e Giustizia Conso definì questa impresa un atto di coraggio >>.*

È intervenuto, tra gli altri, per un indirizzo di sa-



Dall'alto  
pagina accanto  
**Vito Colucci**  
**Anna De Nicola** e  
**Antonio Centore**

In basso  
pagina accanto  
**Anna De Nicola,**  
**Leonida Primicerio** e  
**Antonio Centore**





luto ai tantissimi che affollavano l'aula Bunker tra, autorità politiche, giudiziarie e amministrative, dipendenti del Tribunale e cittadini, l'Onorevole Giuseppe Gargani, Presidente della II Commissione Giustizia all'epoca dell'istituzione del Tribunale, che volle, assieme agli altri rappresentanti del territorio la nascita del presidio di giustizia dell'agro nocerino <<Nessun tribunale nessun ufficio giudiziario ha pensato dopo trent'anni di voler celebrare, di voler ricordare un punto di organizzazione civile che serve per il cittadino e per la comunità. L'anima di una comunità senza la legalità e senza uno spirito di appartenenza che porta a questa unità noi abbiamo la disgregazione della società. Quindi voi fate oggi una cosa molto importante. Sono orgoglio che dopo trent'anni vi siate ricordate di questo impulso che è stato dato>>.



dall'alto  
Giuseppe Gargani  
al centro  
Ornella Crespi,  
Presidente della Corte  
d'Appello di Salerno

Di seguito riportiamo l'intervento della Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, Avvocato Anna De Nicola.

*Buongiorno, porgo il saluto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore alle Autorità intervenute, al Presidente del Tribunale, al Procuratore, ai Magistrati, al personale amministrativo, ai Colleghi e a tutti i presenti, che ringrazio, perché, intervenendo a questa cerimonia, hanno rafforzato e dato ancor più senso a questa giornata che ha una importante valenza: quella di ricordare che quest'anno cade il trentennale della istituzione del nostro Tribunale.*

*“Celebrare un anniversario, quale quello di oggi,*



*non è, di certo, una mera prova di oratoria, atteso che vengono celebrati fondamentali valori, quali la Giustizia e la Legalità e laddove, oltretutto, festeggiato è un baluardo eretto a garanzia dell'intera collettività, che, attraverso l'indispensabile esercizio della Giurisdizione, assicura la pacifica convivenza sociale”.*

*Con particolare emozione e partecipazione vivo questo momento, perché nitido è il ricordo di quell'agognato giorno di trent'anni or sono, quando, per la precisione il 12 ottobre 1993, nasceva il Tribunale di Nocera Inferiore: Fortemente Voluto, Sofferto e Bramato da Tutti noi Avvocati, che ci avevamo creduto da sempre, con caparbia e per cui, pur di non rinunciarvi, nell'avvio delle relative attività, abbiamo superato tante difficoltà.*

*Un Tribunale, che vogliamo fortemente mantenere, difendendone in ogni modo la Sua esistenza. Lo*



*dobbiamo a Tutti coloro che, come me, hanno voluto e lottato con tutte le proprie forze per ottenerne la istituzione: il mio ricordo, al proposito, corre al compianto Avv. Adelchi Genovese, al quale ero particolarmente affezionata, papà del Collega, amico, Alfredo, che saluto, il cui commosso intervento, nell'Aula Consiliare del Comune di Nocera Inferiore, in occasione di un relativo incontro propositivo, mi toccò particolarmente, soprattutto, perché proveniente da una persona di età matura.*

*Un pensiero affettuoso va anche all'Avv. Carmine Squillante, padre della nostra Consigliera Matilde, con il quale ho condiviso alcuni anni di esperienza consiliare ed al quale ero particolarmente affezionata.*

*E parlando di questi temi mi fa piacere ricordare l'impegno dell'On.le Giuseppe Gargani, allora Presidente della II Commissione Giustizia, al quale rivolgo un caloroso saluto ed al quale, accanto al ringraziamento per essere qui con noi oggi, va la nostra imperitura riconoscenza e gratitudine per il fattivo e determinante contributo dato, insieme agli illustri politici ricordati attraverso la proie-*

*zione del video che ci ha fatto rivivere il momento dell'inaugurazione, per la nascita del nostro amato Tribunale.*

*Con la Legge dell'11 febbraio 1992, n. 127, che istituiva il Tribunale di Nocera Inferiore, nasceva anche l'Ordine Forense di Nocera Inferiore. Con il decreto del ministero di grazia e giustizia del 28 luglio 1992, notificato all'interessato il 21 settembre dell'anno successivo, veniva nominato Commissario Straordinario per il costituendo Ordine degli Avvocati e Procuratori nocerino il compianto Avvocato Lucio Grimaldi, professionista noto e stimato dall'intera Classe Forense nocerina. Primo atto del Commissario, con lo storico verbale n. 1 del 24 settembre del 1993, la nomina di un comitato di collaboratori ai sensi dell'art. 8 u.c. del D.Lvo.Lgt. 23.11.1944, n. 382, nelle persone dei signori Avvocati: Gabriele Capuano, Mario Costabile, Aniello Cosimato e Gennaro Improta. In pari data veniva conferito dal Commissario l'incarico*



*di consulente amministrativo per il costituendo Ordine al Nostro attuale funzionario, Dr. Massimo De Martino Adinolfi, esperto nello svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi alle attività proprie dell'Ordine.*

*Un doveroso saluto va, dunque, ai Colleghi che hanno fatto parte del succitato Comitato: grazie, pertanto, al Collega Gennaro Improta, con cui abbiamo il piacere di condividere questa importante*

giornata; grazie al Collega Aniello Cosimato, attuale componente del CNF, che, per impegni istituzionali improcrastinabili, non è presente fisicamente oggi, ma ha provveduto ad inviare un indirizzo di salute, che mi ha pregato di leggere e di cui, a breve, sarà data lettura. Un caro malinconico ricordo e un ringraziamento ai Colleghi Lucio Grimaldi, Gabriele Capuano e Mario Costabile, oggi qui rappresentati da amici e parenti, alcuni dei quali nostri stimati Colleghi ed amici, che ringrazio per avere, con la loro presenza, dato la giusta rilevanza e ancor più risalto a questo importante appuntamento, per ricordare un giorno ed un avvenimento che hanno determinato nella vita di Ciascuno di noi, e non solo, un importante e fondamentale cambiamento. Cambiamento, che, ribadisco con fermezza, va tutelato e preservato: è dovere di tutti, infatti, dei governi in primo luogo, di noi operatori del diritto, ma anche di ciascun cittadino del nostro circondario, operare per salvaguardarne la conservazione e migliorarne ed agevolarne sempre

più lo svolgimento delle attività. Il Percorso però non appare semplice, atteso che, oltretutto, il tenimento del Tribunale di Nocera Inferiore abbraccia un territorio che va dal Comune di Scafati a quello di Cava dè Tirreni, da Corbara a Sarno e da Mercato San Severino a Baronissi. Un territorio, dunque, molto ampio e densamente abitato, con infinite criticità, da quella occupazionale a quella ambientale, in cui la crisi delle attività produttive ha determinato un forte incremento della litigiosità con ripercussioni sul sistema giudiziario, ulteriormente aggravato dal periodo pandemico e soprattutto post pandemico, nonché da criticità di diversa natura.

Non saranno, in ogni caso, né il pessimismo, né sterili polemiche a fare venire fuori da tale non facile situazione: solo un'azione sinergica tra tutte le forze sociali e la "Classe forense", infatti, potrà contribuire a migliorare le condizioni operative nell'amministrazione della Giustizia, auspicando, altresì, che la "Politica", a prescindere da qualsivoglia

ideologia, recepisca le nostre sollecitazioni, rendendosi portavoce delle nostre istanze, perché la "Classe forense" - da sempre - tasta il polso a tutte le problematiche sociali e provvede a trovare le soluzioni più opportune, al fine di garantire, congiuntamente a Coloro che esercitano la Giurisdizione, il rispetto della Giustizia.

Dove c'è Giustizia, infatti, c'è civiltà, rispetto della dignità umana. Valori questi che devono costituire dei punti di riferimento saldi e precisi per il nostro



Paese. In quest'ottica il Nostro Tribunale, come ciascun Tribunale, rappresenta un baluardo a tutela delle garanzie costituzionali.

Tutti noi abbiamo attraversato, e ancora attraversiamo, difficoltà e problemi, ma ciò non deve e non può spegnere il nostro entusiasmo, il nostro desiderio di Giustizia e di Tutela: i nostri primi 30 anni, illustri ospiti, sono stati intensi e importanti, ma vogliamo e speriamo che il futuro sia ancor più prospero e fruttifero per il Nostro Tribunale, che, è innegabile, contribuisce e contribuirà sempre, con la propria presenza sul territorio, allo sviluppo del Paese, favorendone la crescita e la civiltà, garantendo un futuro più sano, più equo, più attento a chi verrà dopo di noi.

Grazie a tutti Voi, per avere voluto condividere con Noi questo importante e memorabile giorno.

Grazie!!!

## Giurisprudenza

Lucia Apuzzo

### **Il fine del profitto, perseguito dall'agente nel reato di furto, deve essere inteso come qualunque vantaggio, anche non patrimoniale**

*Cassazione Penale, Sezioni Unite, 12 ottobre 2023 (ud. 25 maggio 2023), n. 41570*

*Presidente Diotallevi, Relatore De Marzo*

Con ordinanza n. 693, 11 gennaio 2023 (ud. 18 novembre 2022) la Quinta Sezione della Corte di Cassazione, Presidente Pezzullo, Relatore Catena, investita di un ricorso in tema di furto, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «*se il fine di profitto, in cui si concentra il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, ovvero se possa anche consistere nella volontà di trarre un'utilità non patrimoniale dal bene sottratto*». Il caso riguardava un soggetto dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 624-bis c.p., per aver strappato di mano un cellulare ad una donna. La Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa. Secondo i giudici del secondo grado non era configurabile la diversa ipotesi delittuosa della violenza privata, così come argomentato nell'atto di appello, poiché la condotta posta in essere dall'imputato rappresentava una reazione all'iniziativa della donna di telefonare i carabinieri, dopo aver avuto un litigio con l'uomo e non già un'azione finalizzata ad impedire alla donna di telefonare i carabinieri. Né poteva ritenersi applicabile l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., in quanto il cellulare sottratto aveva un apprezzabile valore economico e quindi non poteva ritenersi sussistente un danno di speciale tenuità. Con il primo motivo di ricorso, la difesa dell'imputato lamentava l'erronea applicazione della legge penale (art. 624-bis cod. pen.), mancanza o illogicità della motivazione e travisamento della prova, poiché la Corte d'Appello, aderendo ad un orientamento non pacifico, aveva ritenuto sussistente il dolo specifico di profitto richiesto dalla norma nonostante l'agente avesse agito non per conseguire un'utilità

economico-patrimoniale, ma per impedire l'arrivo dei carabinieri. A tal proposito, la difesa richiamava l'orientamento della Suprema Corte (tra le altre, Sez. V, n. 30073 del 23/01/2018, Lettina) sottolineando come solo una nozione di profitto circoscritta alla possibilità di fare uso della *res* in termini di utilità economica consente il rispetto del principio di tipicità ed evita di allargare oltremodo i confini della fattispecie di furto; la condotta posta in essere dall'imputato, inoltre, non era dettata solo da finalità ritorsive, bensì volta ad impedire l'arrivo dei carabinieri. Quindi, siccome l'evento non era stato evitato, non era sussistente neppure il reato di violenza privata. Dalla deposizione della donna in dibattimento, era emerso, inoltre, che l'imputato non aveva utilizzato violenza al fine di strappare il telefono di mano, ma si era limitato a toglierlo dalla mano della donna. Il secondo motivo di ricorso concerneva, invece, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. In particolare, la difesa evidenziava erronea applicazione della legge penale (art. 62, n. 4 c.p.) e difetto o illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale affrontato in termini assertivi la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, senza tenere conto del fatto che: a) il valore economico del bene sottratto non era mai emerso durante il processo; b) che, anzi, risultava si trattasse di modello obsoleto già all'epoca dei fatti; c) che la sottrazione si era protratta per breve tempo.

Ebbene, la Quinta Sezione, cui era stato trasmesso il ricorso dalla Settima Sezione, rilevava l'esistenza di contrapposti orientamenti in ordine alla nozione di profitto in seno alla giurisprudenza di legittimità e trasmetteva, quindi, il ricorso alle Sezioni Unite. Secondo il primo orientamento, più risalente (Sez. 2, n. 4471 del 12/02/1985, Bazzani; Sez. 2 n. 9983 del 26/04/1983, Lo Nardo; Sez. 2 n. 9411 del 06/03/1978, Sessa), la nozione di profitto è svincolata dalla natura economica del fine dell'agente. Nel reato di furto, cioè, il profitto va inteso in senso ampio, sì da ricomprendere qualunque utilità perseguita dall'agente, non solo di natura patrimoniale, ma anche non patrimoniale, realizzabile con l'impossessamento della cosa mobile altrui. È sufficiente, quindi, che il soggetto attivo abbia operato per il soddisfacimento di un qualunque interesse, anche psichico, rispondendo alle più svariate finalità (di ritorsione, dispetto, vendetta, emulazione), a nulla rilevando la destinazione che egli abbia dato alla cosa sottratta. Il secondo orientamento, emerso

nella recente giurisprudenza di legittimità, interpreta in senso restrittivo la nozione di profitto, attribuendo allo stesso la sola utilità di tipo patrimoniale. Ciò sarebbe, infatti, più aderente alle intenzioni del legislatore che ha collocato il delitto di furto nell'ambito dei reati contro il patrimonio che costituisce il bene/interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto interpretativo, prendono le mosse dall'analisi dettagliata di entrambi gli orientamenti. Secondo il primo, maggioritario, orientamento la nozione di profitto non si identifica necessariamente con un'utilità patrimoniale cui tende l'agente. Il fine di profitto, che integra il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, non richiede la volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere ad una finalità di ritorsione, vendetta o dispetto (tra le tante, Sez. 4 n. 4144 del 06/10/2021, dep. 2022, Caltabiano; Sez. 5 n. 11225 del 16/01/2019, Dolce; Sez. 4 n. 30 del 18/09/2012, dep. 2013, Caleca; Sez. 2, n. 40631 del 09/10/2012, Sesta). La finalità perseguita dall'agente ben può consistere nell'intenzione di conseguire una utilità esclusivamente personale e non economica, quale può essere quella di impossessarsi per un periodo di tempo apprezzabile della cosa mobile altrui, anche solo a scopo emulativo. Se venisse limitato il fine del profitto alle sole ipotesi in cui l'agente consegue un vantaggio economico, sarebbero prive di tutela penale alcune situazioni in cui la sottrazione e l'impossessamento di cose mobili sarebbero finalizzati ad ottenere vantaggi di natura non patrimoniale. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi, che secondo tale orientamento sono inquadrabili nella fattispecie di furto, di: a) sottrazione di un bene per poi successivamente distruggerlo, in caso di impossessamento protrattosi per un periodo di tempo apprezzabile, dovendosi considerare il danneggiamento della cosa sottratta quale fatto non punibile; b) furto nell'interesse della vittima (es. alcool dall'alcolizzato), considerato quale assenza del fine del profitto e quindi non punibile per carenza di dolo specifico, da risolvere invece con l'eventuale operatività di una causa di giustificazione; c) furto determinato da motivazioni emulative o affettive; d) sottrazione di beni non commerciabili (Sez. 4 n. 13842 del 26/11/2019, dep. 2020, Saraceno). Il reato di furto, inoltre, è reato contro il patrimonio e non a vantaggio del patrimonio dell'agente, pertanto, non possono non rientrare nell'ipotesi di furto

quelle illegittime aggressioni all'altrui patrimonio sol perché, per decisione del soggetto agente stesso, non arricchiscono il suo patrimonio (Sez. 2 n. 4471 del 12/02/1985, Bazzani).

La giurisprudenza più recente, scrive la Corte, ha, invece, interpretato la nozione di profitto in senso più restrittivo, attribuendo unicamente rilievo al fine di una utilità di tipo patrimoniale. L'orientamento maggioritario, nell'accogliere una nozione dilatata del concetto di profitto, trascura il dato letterale e sistematico dell'inserimento del furto nei delitti contro il patrimonio, che costituisce il bene/interesse tutelato dalla norma. Dilatare la nozione di profitto oltremodo, comporta, inoltre, identificare lo scopo di lucro previsto dalla fattispecie astratta con la generica volontà di tenere per sé la cosa, il che, conseguentemente, farebbe venir meno la necessità del dolo specifico richiesto dalla norma (Sez. 5 n. 30073 del 23/01/2018, Lettina; Sez. 5 n. 25821 del 05/04/2019, El Sheshtawi). Scopo della norma è, inoltre, non solo evitare l'impoverimento altrui, ma anche scoraggiare l'ingiusto arricchimento dell'agente. Pertanto, una onnicomprensiva nozione di profitto che vada ad abbracciare indistintamente sia il vantaggio economico, sia l'utilità, materiale o spirituale, sia il piacere o soddisfazione che l'agente si procuri, direttamente o indirettamente, attraverso l'azione criminosa, tradirebbe la funzione selettiva e garantistica della tipicità penale, ampliando a dismisura la sfera del furto a discapito di quella del danneggiamento o estendendola a fatti non meritevoli di sanzione penale, pervenendo, in definitiva, ad una "*interpretatio abrogans*"<sup>6</sup> del detto elemento essenziale, degradato ad un profitto "*in re ipsa*", coincidente con il movente dell'azione: movente che sempre esiste, non potendo concepirsi che un uomo agisca se non spinto da un motivo (Sez. 5, n. 40438 del 01/07/2019, Stawicka). Le Sezioni Unite ritengono di aderire al primo orientamento. Secondo quanto sostenuto in dottrina, oggetto dell'interpretazione è «l'enunciato (nella specie, normativo) considerato nel suo insieme e non la somma dei singoli termini che lo compongono». L'art. 12 delle Preleggi, infatti, stabilisce che, nell'applicazione della legge, non può darsi significato diverso da quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione e le intenzioni del legislatore. L'interpretazione, tuttavia, non deve varcare la "linea di rottura" col dato positivo ed evadere da questo (Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco). Solo

in questi termini assume un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e dell'ambito applicativo della norma. Orbene, scrive la Corte, la scelta di circoscrivere la nozione di profitto all'ambito strettamente patrimoniale, non trova fondamento in un significato univoco della parola «profitto» nel linguaggio comune; quest'ultima ricorre in espressioni prive di qualunque correlazione con la sfera del lucro economico, finendo per identificarsi, come attestato nei dizionari di lingua italiana, in un giovamento o vantaggio, sia fisico che intellettuale o morale o pratico (il trar profitto, per esempio, da una lezione o da una cura). Nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, l'assenza di profili semantici univocamente riconducibili ad utilità suscettibili di diretto apprezzamento economico, spiega per quale ragione il legislatore, nel costruire le fattispecie incriminatrici, avverta talora l'esigenza di ribadire con formule sovrabbondanti la finalità perseguita, per non lasciare in un cono d'ombra di incertezza interpretativa talune condotte che intende sanzionare. Ne è riprova una risalente tradizione che, nel quadro dell'interpretazione dell'ambito applicativo dei delitti contro il patrimonio, contrappone la nozione di profitto a quella di lucro. Di tale tradizione, ricordano le Sezioni Unite, si fa carico anche la relazione al progetto definitivo di un nuovo codice penale nella quale si legge che *«la esattezza della soluzione adottata discende dal concetto di profitto accolto dal Progetto, in conformità dei risultati della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativi al contenuto di tale obbiettività del reato considerato dall' articolo 402 del codice in vigore. «Trarre profitto», si insegna, è procurarsi un vantaggio, a cui non si ha diritto»*. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, la nozione di profitto non può che essere calibrata sul vantaggio che l'autore intende trarre dall'impossessamento: il profitto rilevante è quello che, *«indipendentemente dalla sua idoneità ad essere apprezzato in termini monetari, viene tratto immediatamente dalla costituzione dell'autonoma signoria sulla "res" e non quello che può derivare attraverso ulteriori passaggi dall'illecito»*. Se è vero, scrive la Corte, che il patrimonio include anche cose prive di un valore puramente economico non si comprende la ragione per la quale, specularmente, la nozione di patrimonio debba essere circoscritta, quando venga in rilievo l'incremento perseguito dall'autore della condotta, ai soli vantaggi che quest'ultimo pretenda di trarre dallo scambio del bene sottratto per un controvalore

economico. Sotto altro profilo, l'utilizzazione autonoma del bene, per qualunque fine, da parte dell'autore dello spossessamento, cui si accompagna l'impossibilità per il «detentore» di farne uso, vale a concretare un tipico atto espressivo di un diritto esclusivo, personale o reale, di godimento, la cui pertinenza al patrimonio dell'autore della condotta è incontestabile. Il profitto rilevante, dunque, è quello che deriva dal possesso penalisticamente inteso, ossia dalla conservazione e dal godimento del bene. Chi distrugge, disperde, deteriora, rende in tutto o in parte inservibile un bene esercita senz'altro atti di dominio, ma ove questi siano fini a se stessi, il profitto che l'autore si ripromette discende da condotte che il legislatore tipizza rispetto ad altra fattispecie incriminatrice e non dal possesso della cosa. La frammentarietà del diritto penale, sostengono, non può che essere ricostruita in base a valutazioni che devono essere saldamente ancorate all'interpretazione sistematica del complesso delle disposizioni incriminatrici e alla verifica dell'offensività delle fattispecie. Nel delitto di rapina (ma anche in quello di ricettazione), ad esempio, si è sempre ritenuto che il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.

L'indirizzo disatteso paventa che una nozione troppo ampia di profitto finisca per confondere il movente con il dolo specifico. È questione che, per le Sezioni Unite, non è decisiva perché sovrappone profili logicamente e giuridicamente distinti, laddove ciò che caratterizza il dolo specifico è la selezione normativa di alcune finalità. Il dolo specifico non è, quindi, che un movente normativamente qualificato, che si colloca al di là della coscienza e volontà del fatto. Secondo la Corte, se si accetta una nozione restrittiva di profitto, sostanzialmente identificato, secondo l'indirizzo disatteso, nel lucro patrimoniale, gli ulteriori vantaggi eventualmente non patrimoniali perseguiti dall'autore resterebbero confinati nell'area dei moventi irrilevanti, ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminatrice. Da qui l'affermazione del seguente principio di diritto: *«nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore»*.

*Emiliana Matrone*

**Il timore che una persona nutre circa un possibile utilizzo abusivo dei propri dati da parte di terzi può costituire di per sé un «danno immateriale»**

In materia di protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali e alla circolazione di tali dati, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la Sentenza del 14 dicembre 2023, ha dichiarato che: 1) gli artt. 24 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che una divulgazione non autorizzata di dati personali o un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi», ai sensi dell'art. 4, punto 10, di tale regolamento, non sono sufficienti, di per sé, per ritenere che le misure tecniche e organizzative attuate dal titolare del trattamento in questione non fossero «adeguate», ai sensi di tali artt. 24 e 32; 2) l'art. 32 del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative attuate dal titolare del trattamento ai sensi di tale articolo dev'essere valutata dai giudici nazionali in concreto, tenendo conto dei rischi connessi al trattamento di cui trattasi e valutando se la natura, il contenuto e l'attuazione di tali misure siano adeguati a tali rischi; 3) il principio di responsabilità del titolare del trattamento, enunciato all'art. 5, § 2, del regolamento 2016/679 e concretizzato all'art. 24 di quest'ultimo, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un'azione di risarcimento fondata sull'art. 82 di tale regolamento, al titolare del trattamento di cui trattasi incombe l'onere di dimostrare l'adeguatezza delle misure di sicurezza da esso attuate ai sensi dell'art. 32 di detto regolamento; 4) l'art. 32 del regolamento 2016/679 e il principio di effettività del diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare l'adeguatezza delle misure di sicurezza che il titolare del trattamento ha attuato ai sensi di tale articolo, una pe-

ria giudiziaria non può costituire un mezzo di prova sistematicamente necessario e sufficiente; 5) l'art. 82, § 3, del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che il titolare del trattamento non può essere esonerato dal suo obbligo di risarcire il danno subito da una persona, ai sensi dell'art. 82, §§ 1 e 2, di tale regolamento, per il solo fatto che tale danno deriva da una divulgazione non autorizzata di dati personali o da un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi», ai sensi dell'art. 4, punto 10, di detto regolamento, dato che tale responsabile deve allora dimostrare che il fatto che ha provocato il danno in questione non gli è in alcun modo imputabile; 6) l'art. 82, § 1, del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei suoi dati personali da parte di terzi che un interessato nutre a seguito di una violazione di tale regolamento può, di per sé, costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione.

Nel caso specifico, alla Corte veniva chiesta una pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, degli articoli 24 e 32, nonché dell'articolo 82, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»).

Tale domanda veniva presentata nell'ambito di una controversia insorta tra VB (persona fisica) e la NAP (Natsionalna agentsia za prihodite - Agenzia nazionale per le entrate pubbliche, Bulgaria) in merito al risarcimento del danno immateriale che tale persona sosteneva di aver subito a causa di una presunta violazione da parte di tale autorità pubblica dei suoi obblighi legali in qualità di titolare del trattamento dei dati personali.

L'articolo 5 del richiamato regolamento, rubricato «Principi applicabili al trattamento di dati personali», prevede quanto segue: «1. I dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); (...) f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»).

L'articolo 24 di detto regolamento, rubricato «Responsabilità del titolare del trattamento», prevede quanto segue: «1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. 2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento. 3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento».

L'articolo 32 del RGPD, rubricato «Sicurezza del trattamento», prevede quanto segue: «1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal tratta-

mento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. (...)».

L'articolo 82 di detto regolamento, intitolato «Diritto al risarcimento e responsabilità», ai paragrafi da 1 a 3 così recita: «1. Chiunque subisca un danno materiale o causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. 2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. (...) 3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile». Puntualizzato il contesto normativo, la Corte passava a precisare che la NAP era un'autorità collegata al Ministro delle Finanze bulgaro. Nell'ambito dei suoi compiti, consistenti, tra l'altro, nell'identificazione, nella salvaguardia e nel recupero dei crediti pubblici, essa era titolare del trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del RGPD.

La Corte ricordava che il 15 luglio 2019 i media avevano diffuso la notizia che aveva avuto luogo un accesso non autorizzato al sistema informatico della NAP e che, in seguito a tale attacco hacker, taluni dati personali contenuti in detto sistema erano stati pubblicati su internet.

Tali evinti avevano interessato più di sei milioni di persone fisiche di nazionalità bulgara o straniera ed alcune centinaia di esse avevano proposto nei confronti della NAP azioni di risarcimento dei danni morali derivati dalla divulgazione dei loro dati personali.

Orbene, la ricorrente nel procedimento principale aveva proposto avanti al Tribunale amministrativo della città di Sofia un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni sulla base dell'articolo 82 del RGPD dalla NAP:

A sostegno della propria domanda, la ricorrente



aveva affermato di aver subito un danno immateriale derivante dalla violazione di dati personali, ai sensi dell'articolo 4, punto 12, del RGPD, più in particolare una violazione della sicurezza che sarebbe stata causata da una violazione della NAP degli obblighi ad essa incombenti in forza, in particolare, dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), nonché degli articoli 24 e 32 di tale regolamento. Il suo danno immateriale consisterebbe nel timore che i suoi dati personali che sono stati pubblicati senza il suo consenso siano oggetto di un utilizzo abusivo, in futuro, o che essa subisca un ricatto, un'aggressione, o addirittura un rapimento.

A sua difesa, la NAP aveva evidenziato di aver adottato tutte le misure necessarie, a monte, per prevenire la violazione dei dati personali contenuti nel suo sistema informatico nonché, a valle, per limitare gli effetti di tale violazione e per rassicurare i cittadini. Inoltre, secondo la NAP, non esisteva alcun nesso di causalità tra il danno immateriale lamentato e detta violazione. Infine, essa sosteneva che, avendo a sua volta subito un danno doloso da parte di persone che non erano suoi dipendenti, non poteva essere considerata responsabile delle relative conseguenze dannose. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso avendo ritenuto che l'accesso non autorizzato alla banca dati della NAP derivasse da una pirateria informatica commessa da terzi e, dall'altro, che la ricorrente nel procedimento principale non avesse dimostrato l'inerzia della NAP quanto all'adozione di misure di sicurezza. Inoltre, il Giudice bulgaro sentenziava nel senso che la ricorrente non avesse subito un danno immateriale tale da far sorgere il diritto al risarcimento.

La ricorrente nel procedimento principale proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione avanti alla Corte Suprema Amministrativa della Bulgaria. A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduceva che il giudice di primo grado avesse commesso un errore di diritto nella ripartizione dell'onere della prova relativo alle misure di sicurezza adottate dalla NAP e che quest'ultima non avesse dimostrato la sua assenza di inerzia al riguardo. Inoltre, la ricorrente nel procedimento principale sosteneva che il timore di possibili utilizzi abusivi dei suoi dati personali nel futuro costituissero un danno immateriale reale, e non ipotetico. A sua difesa, la NAP contestava ciascuno di tali argomenti.

La Corte Suprema Amministrativa decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli articoli 24 e 32 del [RGPD] debbano essere interpretati nel senso che è sufficiente che abbia avuto luogo una divulgazione o un accesso non autorizzati ai dati personali, ai sensi dell'articolo 4, punto 12, del [RGPD], da parte di persone che non sono dipendenti dell'amministrazione del titolare del trattamento e non sono soggette al suo controllo, per ritenere che le misure tecniche e organizzative adottate non siano adeguate.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, quale debba essere l'oggetto e la portata del controllo giurisdizionale di legittimità nell'esame dell'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 32 del [RGPD].

3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il principio di responsabilità di cui agli articoli 5, paragrafo 2, e 24 [del RGPD], in combinato disposto con il considerando 74 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in un procedimento giudiziario conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, del citato regolamento, incombe sul titolare del trattamento l'onere di provare che le misure tecniche e organizzative sono adeguate ai sensi dell'articolo 32 del [RGPD]. Se una perizia possa essere considerata un mezzo di prova necessario e sufficiente per determinare se le misure tecniche e organizzative adottate dal titolare del trattamento, in un caso come quello di specie, fossero adeguate, qualora l'accesso e la divulgazione non autorizzati di dati personali siano conseguenza di un «attacco hacker».

4) Se l'articolo 82, paragrafo 3, del [RGPD] debba essere interpretato nel senso che la divulgazione o l'accesso non autorizzati a dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 12, di tale regolamento che, come nel caso di specie, ha avuto luogo mediante un «attacco hacker» da parte di persone che non sono dipendenti dell'amministrazione del titolare del trattamento e che non sono soggette al suo controllo configura un evento che non è in alcun modo imputabile a quest'ultimo e che gli consente di essere esonerato dalla responsabilità.

5) Se l'articolo 82, paragrafi 1 e 2, del [RGPD],

in combinato disposto con i considerando 85 e 146 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di specie, in cui ha avuto luogo una compromissione della protezione dei dati personali, verificatasi sotto forma dell'accesso non autorizzato e nella diffusione di dati personali mediante un «attacco hacker», le sole inquietudini e ansie e i soli timori provati dalla persona interessata in merito ad un eventuale futuro uso improprio dei dati personali rientrano nella nozione di danno immateriale, che deve essere interpretata estensivamente, e facciano sorgere il diritto al risarcimento, qualora tale uso improprio non sia stato accertato e/o la persona interessata non abbia subito alcun ulteriore danno».

Con particolare riferimento a quest'ultima questione, il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD doveva essere interpretato nel senso che il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei suoi dati personali da parte di terzi che un interessato nutre a seguito di una violazione di tale regolamento potesse, di per sé, costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione.

In rimo luogo, la Corte ha osservato che l'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD, prevede che «[c]hiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento».

Pertanto, la Corte ha affermato che «dalla formulazione dell'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD emerge chiaramente che l'esistenza di un «danno» «subito» costituisce una delle condizioni del diritto al risarcimento previsto da tale disposizione, al pari dell'esistenza di una violazione di tale regolamento e di un nesso di causalità tra tale danno e tale violazione, essendo queste tre condizioni cumulative».

Inoltre, la Corte ha interpretato l'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD «nel senso che esso osta a una norma o a una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità».

La Corte ha sottolineato che «l'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD non opera una distinzione tra fattispecie in cui, a seguito di una vio-

lazione accertata di disposizioni di tale regolamento, il «danno immateriale» lamentato dall'interessato, da un lato, è collegato a un utilizzo abusivo da parte di terzi dei suoi dati personali che si è già prodotto, alla data della sua domanda di risarcimento, o, dall'altro, è collegato alla paura percepita da tale persona che un siffatto utilizzo possa prodursi, in futuro».

Per la Corte, dunque, «la formulazione dell'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD non esclude che la nozione di «danno immateriale» contenuta in tale disposizione comprenda una situazione, come quella considerata dal giudice del rinvio, in cui l'interessato invoca, al fine di ottenere un risarcimento sulla base di tale disposizione, il suo timore che i suoi dati personali siano oggetto di un futuro utilizzo abusivo da parte di terzi, a causa della violazione di tale regolamento che si è verificata».

Sulla scorta di tanto, la Corte di Giustizia UE ha risposto alla quinta questione dichiarando che «l'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD deve essere interpretato nel senso che il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei suoi dati personali da parte di terzi che un interessato nutre a seguito di una violazione di tale regolamento può, di per sé, costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione».

*Italo Meoli*

## Lavoratore dimissionario e ferie non godute: il punto della Cassazione

### Premessa

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la **perdita del diritto alle ferie** alla corrispondente **indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro** può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax.

La recente Ordinanza della **Cassazione n. 32807 del 27 novembre 2023**, ci consente di fare il punto sulla tesi dei giudici di legittimità sull'argomento.

### Il caso

Un dirigente sanitario ha agito nei confronti della propria azienda rivendicando il diritto all'indennità sostitutiva (di poco più di 45mila euro) per 157 giornate di ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto, in data 30 aprile 2015. La domanda veniva respinta dal Tribunale con sentenza confermata, sia pure con diversa motivazione, dalla Corte d'appello.

La Corte distrettuale rilevava l'intervenuta **prescrizione delle indennità richieste** per le ferie (pari a gg. 130) maturate fino al luglio 2005; osservava che il dirigente ricorrente non aveva il potere di autodeterminarsi le ferie, salvo che per il periodo di reggenza della struttura complessa, in cui però, per il gran numero di giorni accumulati e il carattere provvisorio (semestrale e senza certezza di rinnovo) dell'incarico per il periodo, non aveva potuto fruirne «*pur potendo egli attribuirsele senza alcuna ingerenza del datore di lavoro*».

Aggiungeva che con le sue **dimissioni** il lavoratore **aveva rinunciato alle ferie non ancora prescritte**, pari a 92 gg., in quanto operava il **divieto di monetizzazione** intendendosi in un caso di vicenda estintiva del rapporto di lavoro cui aveva concorso «volontariamente» lo stesso lavoratore, con le dimissioni da lui rassegnate in data 15 gennaio 2015, sia pur con effetto dal 1- maggio 2015.

Il dirigente avverso la sentenza sfavorevole ha proposto ricorso in Cassazione.

### L'indennità sostitutiva delle ferie

Con riguardo alla **natura giuridica** dell'indennità sostitutiva ferie non godute va ricordato che questa ha natura **mista**, sia **risarcitoria** che **retributiva** sicché mentre ai fini della verifica della prescrizione prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.

La Cassazione con ordinanza n. 13473 del 29 maggio 2018 ha evidenziato che, tenuto conto del fatto che in merito alla assoggettabilità ad imposizione contributiva dell'indennità in esame si è già statuito (Cass. sez. lav. n. 11262 del 10 maggio 2010) che «*L'indennità sostitutiva di ferie non godute è as-*

*soggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12, della Legge n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 cod. civ. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio, oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 213, del 2004, in attuazione della direttiva n. 93/104/CE, non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione».*

### Ferie non godute monetizzabili anche senza richiesta del lavoratore

La Cassazione con la sentenza n. 15652/2018 ha affermato che le ferie sono un **diritto** se il dipendente non ne fruisce per fatto imputabile al datore **deve poterle monetizzare** anche se manca una formale richiesta di godere dei periodi residui: il lavoro prestato al posto delle giornate di riposo, infatti, costituisce una prestazione contrattualmente non dovuta e l'indennità sostitutiva ha natura retributiva.

Secondo i giudici di legittimità il godimento delle ferie da parte del dipendente costituisce un **obbligo contrattuale** del datore ed è dunque l'azienda a dover dimostrare l'offerta di adempimento nei confronti del dipendente.

La Cassazione, nel caso in esame, ha affermato che il trattamento economico sostitutivo è escluso soltanto se il datore dimostra di aver offerto al dipendente un adeguato tempo per il godimento delle ferie: in tal caso è il lavoratore che non ne usufruisce a incorrere nella mora del creditore. E comunque il diritto all'indennità sostitutiva come riflesso contrattuale di quello alle ferie non può essere condizionato alle esigenze aziendali: «*L'azienda non può restituire al dipendente il periodo di ferie ormai non goduto e risulta dunque tenuta a un'obbligazione che corrisponde alla retribuzione della prestazione erogata nelle giornate in origine destinate al riposo in base agli artt. 1463 e 2037, secondo e terzo comma, del Codice Civile. Risulta quindi*

*escluso che dalla mancata formale richiesta di godimento dei periodi "incriminati" si possa desumere una tacita rinuncia al godimento delle ferie".*

#### **La prova del mancato godimento delle ferie**

Con l'ordinanza n. 6115/2017 in relazione ad un contenzioso in cui il datore di lavoro affermava che graverebbe sul lavoratore la prova di non avere potuto godere delle ferie e dei riposi per volontà del datore di lavoro e/o per circostanze eccezionali, prova che nella specie non era stata fornita, la Corte territoriale aveva rilevato che **l'impossibilità del godimento delle ferie e dei riposi per esigenze di servizio** è stata ritenuta pacificamente acquisita.

La sezione lavoro evidenzia che la Corte d'Appello ha «adeguatamente» accertato che l'azienda **non poteva pretendere** dal lavoratore il **godimento cumulativo delle ferie in prossimità del pensionamento**, avendo la stessa colpevolmente creato i presupposti di tale situazione, essendo l'istituto delle ferie preordinato al recupero delle energie psico-fisiche nel corso del rapporto di lavoro e non alla fine dello stesso.

Come è noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24 ottobre 2000, n. 13980), cui nel caso di specie la sentenza impugnata si è adeguata, l'art. 1209 c.c., al comma 2, dispone che il prestatore di lavoro ha diritto, dopo **un anno d'ininterrotto servizio**, a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto dell'esigenza dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La norma attribuisce al datore di lavoro un potere di natura discrezionale che non è del tutto arbitrario e privo di vincoli, ma deve tenere conto anche degli interessi del prestatore di lavoro. In sostanza **l'imprenditore deve organizzare il periodo delle ferie in modo utile** per le esigenze dell'impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e delle legittime esigenze di questi.

La Cassazione ha osservato che il **potere discrezionale del datore di lavoro**, inoltre, limitato da norme inderogabili come, ad esempio, quella per la quale l'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie (art. 2109, terzo comma, c.c.) e quella per la quale le ferie devono essere godute entro l'anno di lavoro e non successivamente (ex art. 2109, comma 2, c.c.) (cfr. Cass. n. 1756/2016).

La ragione di quest'ultima disposizione dipende dalla **funzione propria delle ferie annuali** che è quella di **assicurare il recupero delle energie fisiche e psichiche** da parte del lavoratore, funzione che sarebbe compromessa se non avvenisse con periodicità almeno annuale e che è stata affermata espressamente dalla Corte Costituzionale (sentenza 19 dicembre 1990, n. 543) quando ha dichiarato illegittimo il penultimo comma, dell'art. 22, Allegato A, R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui prevedeva che l'autoferrotramviere potesse non fruire delle ferie, nel corso dell'anno lavorativo.

Sul punto deve quindi concludersi che, **una volta decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non possa più imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie e tantomeno possa stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno.**

Per la Corte di Cassazione vanno condivise dalla sezione lavoro le osservazioni del giudice del gravame con riguardo alla rilevata mancanza di censura specifica al contenuto ed al valore attribuito al documento con il quale veniva rivolto l'invito al dipendente a godere di tutte le ferie già maturate e non solo di quelle maturate nel corso dell'anno.

#### **Ferie non godute e diritto all'indennità sostitutiva**

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2000 del 26 gennaio 2017, ha accolto il ricorso di alcuni dirigenti medici che non avendo potere di organizzare le ferie, avevano diritto all'indennità sostitutiva. La Corte di appello aveva respinto il ricorso di alcuni medici dirigenti di primo livello, dipendenti di una Fondazione, contro la decisione del Tribunale che aveva respinto la loro domanda di monetizzazione di ferie non godute.

Avverso la sentenza sfavorevole i medici sono ricorsi in Cassazione.

Nel caso in esame i giudici di legittimità hanno ritenuto che la sentenza impugnata si sia discostata dall'insegnamento giurisprudenziale della Cassazione; per i giudici di legittimità il loro particolare contratto di categoria va interpretato in modo conforme al **principio di irrinunciabilità delle ferie**, di cui all'art. 36 Cost.; la conseguenza, per i giudici di legittimità, è che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere, come nel caso in esame.

I medici ricorrenti erano inquadri come dirigenti

di primo livello, dunque in posizione sottordinata a quella dei dirigenti di secondo livello e alla direzione sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera. Pertanto, **non avevano il potere di programmare le ferie** di autoattribuirsi il godimento.

Ne deriva che ai ricorrenti si applicava il principio generale secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.

La Cassazione nell'accogliere il ricorso ha osservato che il testo letterale della clausola contrattuale è chiaro nell'**attribuire l'indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto del loro mancato godimento**, senza che sia necessario che il dipendente alleggi e provi di aver sofferto un particolare pregiudizio.

#### La sentenza odierna

Per i giudici di legittimità, con riferimento all'ordinanza n. 32807/2023, **va data continuità all'indirizzo affermato**, in linea peraltro con l'esigenza di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. Cass., Sez. n. 21780 dell'8 luglio 2022), per la quale la **perdita del diritto alle ferie**, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, **può verificarsi soltanto** qualora il datore di lavoro offra la **prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie** (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo **avvisato**, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, che, **in caso di mancata fruizione**, tali ferie **andranno perse** al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Nella specie, la Corte territoriale ha specificamente **escluso che il datore di lavoro avesse adempiuto all'onere probatorio** di esso incombente, ossia che avesse provato di avere operato con la massima diligenza in modo da consentire al lavoratore di godere delle ragguardevoli ferie maturate ed erro-

neamente ha ritenuto, ciò nondimeno, che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie fosse da escludere per effetto delle dimissioni del lavoratore, atto volontario che lasciava presumere, secondo il giudice d'appello, l'accettazione delle conseguenze che derivavano dall'estinzione del rapporto, compresa la perdita delle ferie maturate.

#### La prescrizione

La Cassazione ricorda di aver già affermato che la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti **decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro**, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'**invito ad usufruire**; siffatto invito deve essere **formulato in modo accurato** in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (cfr. Cass., 20 giugno 2023, n. 17643).

\*\*\*

#### Legittima la penale per il lavoratore che non prende servizio entro la data concordata nella lettera di assunzione

Tribunale di Forlì 21 marzo 2023

Risulta particolarmente interessante, in quanto si esprime su di una fattispecie certamente molto rara, una sentenza del Tribunale di Forlì.

Nel caso di specie, si tratta della mancata presa di servizio (nei tempi concordati) da parte di un dirigente il quale - pur se l'assunzione era condizionata al positivo superamento di un periodo di prova - aveva anche firmato una clausola penale.

Ecco i fatti.

#### Fatto

Il 24 luglio 2020, società e lavoratore sottoscrivevano una lettera con cui egli veniva assunto come dirigente, differendo però l'efficacia dell'assunzione al 15 ottobre 2020 poiché, all'atto della firma, era ancora dipendente di un'altra società.

Nella lettera si stabiliva un periodo di prova di 6

mesi e una clausola penale pari all'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, da versare nel caso in cui il lavoratore, per motivi a lui imputabili, non avesse preso servizio il 15 ottobre 2020. Il 15 settembre 2020, il lavoratore comunicava al potenziale nuovo datore la volontà di proseguire il rapporto con la società presso cui era già in servizio. A seguito di tale comunicazione, la società che aveva sottoscritto la lettera chiedeva il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, come stabilita nella lettera di assunzione, al lordo quantificata nella somma di circa 55.000 euro.

#### **Decreto ingiuntivo**

Vista la violazione dell'accordo da parte del lavoratore che avrebbe dovuto prendere servizio alla data prevista, la società (il 30 dicembre 2020) otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Forlì: con tale provvedimento si intimava il pagamento di 54.996,83 euro, oltre a interessi e spese, quale indennità sostituiva del preavviso.

A tale decreto si era opposto il lavoratore, affermando che la previsione del patto di prova, che stabilisce un periodo nel quale entrambe le parti possono recedere liberamente, senza nessun indennizzo di sorta, renderebbe incongrua la pretesa della penale.

Sottolinea la propria buona fede, avendo comunicato la decisione con congruo preavviso, senza sfruttare la previsione del patto di prova e senza, quindi, creare alcun danno.

Evidenzia, inoltre, che quand'anche fosse da considerare valida la clausola penale di cui alla lettera di assunzione, la previsione del patto di prova esclude l'esistenza di un danno risarcibile, poiché il preavviso adottato nel comunicare il ripensamento ha reso nullo il danno patito dalla controparte, o quantomeno inferiore a quello che la società avrebbe patito ove egli avesse esercitato il diritto di recesso durante la prova.

In sostanza, egli chiede la revoca del decreto ingiuntivo, dichiarandosi che nulla è dovuto a titolo di penale o, in subordine chiede la riduzione equitativa a zero o al diverso importo ritenuto equo.

#### **Oggetto**

La società, invece, chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In particolare, essa sostiene che, a seguito delle dimissioni del Direttore Amministrativo, si era rivolta a un consulente esterno per svolgere parte delle at-

tività amministrative, affidandosi a una società di ricerca e selezione del personale per individuare un nuovo Direttore Amministrativo.

Dopo vari colloqui con i candidati individuati dalla società di selezione, veniva contattato il lavoratore de quo con cui la società sottoscriveva una lettera di assunzione a tempo indeterminato come Dirigente, ai sensi del CCNL, e mansioni di Direttore Amministrativo, con compenso annuo lordo di euro 110.000,00.

La lettera differiva l'assunzione al 15 ottobre 2020 e stabiliva, per questo, una «clausola di rispetto della data concordata di presa di servizio».

Come esposto sopra, il 15 settembre 2020, con una e-mail, il lavoratore comunicava la rinuncia all'assunzione, precisando «rimango ovviamente a disposizione per ottemperare a quanto previsto contrattualmente» riconoscendo implicitamente, secondo la Società resistente, la debenza della cd. «clausola di rispetto» concordata nel luglio 2020. La società resistente sottolinea il danno subito dalla mancata presa di servizio del lavoratore, danno composto dai compensi per l'attività di consulenza esterna per le attività amministrative e l'attività di ricerca e selezione svolta dalla società incaricata; inoltre, essa sottolinea che la comunicazione di rinuncia all'assunzione del ricorrente, pur se inviata con congruo preavviso, non estingue l'inadempimento contrattuale e il conseguente diritto al risarcimento del danno patito.

E ancora: denuncia l'infondatezza di quanto dedotto in merito al periodo di prova, evidenziando che sia la clausola penale che quella risolutiva espressa, non contrastano con la disciplina del rapporto subordinato, che si applica solo dall'istituzione effettiva del rapporto.

#### **Decisione**

Anzitutto, il Tribunale ha ritenuto che la lettera di impegno a prendere servizio avesse natura contrattuale, con differimento del termine, con conseguente validità dell'impegno assunto dal lavoratore ex art. 1322 cod. civ.

Nel caso di specie, la clausola che stabilisce il pagamento di una penale qualora l'obbligato non prenda servizio alla data stabilita, è chiara espressione della libera autonomia contrattuale.

È quindi infondata l'eccezione di incompatibilità con il patto di prova. Le due previsioni, infatti, hanno oggetto e finalità differenti e sono volte a tutelare 2 diversi momenti del rapporto.

La previsione dell'applicazione della penale, infatti, riguarda un momento precedente l'effettiva presa di servizio, tutelando l'interesse della società all'assunzione del ricorrente e al risarcimento forfetario del danno per l'eventuale inadempimento.

Infatti, perché si possa invocare la libera recondibilità prevista per il periodo di prova ex art. 2096 cod. civ., è necessario che il rapporto si sia costituito e che le parti abbiano consentito e svolto l'esperimento che forma oggetto della prova; nel caso di specie, al contrario, il lavoratore non aveva ancora effettivamente preso servizio presso la società resistente.

Per tali motivi, la penale contrattualmente stabilita è dovuta dal ricorrente, anche in presenza di una tempestiva comunicazione del ripensamento, che è irrilevante, essendo invocata dalla parte che è inadempiente e che è tenuta a risarcire il danno a lei imputabile.

### Conclusioni

Si tratta, quindi, di un credito certo, liquido ed esigibile, non suscettibile di riduzione.

\*\*\*

### Impugnazione del licenziamento individuale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 17731 del 21.06.2023

La norma vigente ossia, nel nostro caso, l'articolo 6, co. 1, della legge 15 maggio 1966, n. 604, dispone che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

Inoltre, ai sensi del co. 2 del medesimo articolo 6, vale quanto segue:

a) l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità

di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso;

b) qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Il problema - in relazione al quale si è recentemente espressa la Suprema Corte - riguarda la portata dell'espressione (contenuta nel co. 1) secondo cui il licenziamento deve essere impugnato con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, «idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore».

Nel caso in esame - preso atto del recesso dal rapporto di lavoro subordinato che gli era stato comunicato da parte del datore - il lavoratore in calce alla lettera di comunicazione del licenziamento, aveva apposto la seguente dicitura **«prendo solo per ricevuta visione della lettera non condividendo né la forma né il contenuto»**.

A seguito dell'impugnazione di tale provvedimento, prima il Tribunale di Imperia e poi la Corte d'Appello di Genova - quest'ultima con sentenza depositata il 20 aprile 2022 - rigettavano la domanda del lavoratore, volta a sentir dichiarare illegittimo il provvedimento espulsivo.

La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto non espressiva della volontà dipendente di impugnare il licenziamento e, pertanto inidonea, a tal fine, con conseguente decadenza dall'azione, la manifestazione di dissenso rispetto al provvedimento espulsivo espressa come sopra riportata.

Per la cassazione di tale decisione, il lavoratore ricorreva, quindi, avanti la Suprema Corte, lamentando la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l'inidoneità della nota da lui apposta in calce alla lettera di licenziamento a riflettere la volontà di impugnare il recesso intimatogli, assumendo che sia sufficiente, ai sensi di legge e in base al principio della libertà della forma degli atti, qualsiasi atto scritto che valga a manifestare al datore la volontà di contestare la validità ed efficacia del licenziamento.

Nel dirimere la questione, la Suprema Corte (ri-

chiamando il proprio precedente orientamento) ha affermato che - ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 del 1966 - «è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l'efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all'autorità giudiziaria».

Dal che è conseguito l'accoglimento dell'appello, la cassazione della decisione impugnata e il rinvio alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, affinché provveda in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte, disponendo altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Giuseppina Romano

### Sospensione condizionale della pena "Subordinata"

Corte di Cassazione SS.UU. Penali Sentenza N. 32939 del 27.04.2023

Con la sentenza n. 32393/2023, dirimendo un anoso contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite Penali, hanno affermato il seguente principio di diritto «Il giudice può subordinare, a norma dell'art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all'adempimento dell'obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile». Una questione, quella al vaglio del Supremo Consesso, che a primo impatto potrebbe sembrare di scontata soluzione ma che in realtà sottintende un ragionamento ermeneutico ed interpretativo divenuto tanto più complesso e articolato soprattutto a seguito della nuova formulazione dell'art. 165 c.p.. Nella sua originaria stesura, infatti, l'art. 165 c.p. prevedeva testualmente «la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di ripara-

zione». La novella legislativa di cui all'art. 128 della L. 689/1981, introducendo modifiche significative all'assetto normativo preesistente con la previsione della possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento degli obblighi riparatori, ha influenzato lo sviluppo della giurisprudenza successiva, dando origine al menzionato contrasto giurisprudenziale. Lo scopo della modifica era essenzialmente quello di tutelare non solo la persona che ha subito un pregiudizio civilistico derivante dal reato, ma anche il bene giuridico protetto dalla norma penale violata mediante la riparazione del danno criminale. Ciò premesso, ai fini di una esaustiva e corretta analisi della sentenza che si vuole commentare, si impone una sia pur breve digressione sulla genesi del provvedimento *de quo*. Il *casus* giuridico origina, infatti, dal ricorso per cassazione presentato dalla difesa dell'imputato avverso il provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena originariamente concesso all'imputato da parte del giudice dell'esecuzione, per non avere il condannato provveduto al pagamento in favore della persona offesa della somma disposta a titolo di risarcimento del danno. Ma facciamo un ulteriore passo indietro. Con sentenza del 27 ottobre 2016, il Tribunale di Brescia, riconoscendo l'imputato colpevole per il reato di cui all'art. 648 c.p., lo condannava alla pena di otto mesi di reclusione e 400,00 Euro di multa, col beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata, subordinata al pagamento della somma di 300,00 euro, disposta in favore della persona offesa «a titolo di risarcimento del danno». Detta subordinazione avveniva ai sensi dell'art. 165, comma 2, c.p. avvedone l'imputato già usufruito in precedenza. Divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia chiedeva all'Ufficio esecuzioni penali dello stesso Tribunale di essere informato dell'avvenuto adempimento della condizione apposta in sentenza. All'uopo veniva fissata un'udienza in camera di consiglio all'esito della quale, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato per omessa corresponsione della somma di 300,00 euro liquidata «a titolo di risarcimento danno alla parte civile». Il provvedimento revocatorio veniva tra l'altro adottato sull'assunto che il termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio imposto al condannato, non essendo



stato indicato dal giudice di cognizione, doveva ritenersi scaduto al momento del passaggio in giudicato della sentenza, decorso il quale, persisteva la condizione di inadempienza dell'imputato. Ciò posto, avverso siffatto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore del condannato deducendo, tra gli altri motivi, l'erronea applicazione degli artt. 165 e 168 c.p., dal momento che, non essendoci stata alcuna costituzione di parte civile nell'ambito del processo, non si era formato in favore della vittima alcun titolo risarcitorio esigibile con conseguente insussistenza del presupposto individuato dal giudice dell'esecuzione per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Non solo. Osservava la difesa che non essendo stato individuato il termine entro cui il condannato avrebbe dovuto risarcire la persona offesa, lo stesso non poteva farsi coincidere, *sic et simpliciter*, con il momento del passaggio in giudicato della sentenza. La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, assegnataria del ricorso, ravvisando sul punto un contrasto giurisprudenziale, rimetteva alle Sezioni Unite la seguente questione "Se il giudice possa subordinare, a norma dell'art. 165 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, anche all'adempimento dell'obbligo di restituzione, dei beni conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile". Più nel dettaglio, secondo un orientamento maggioritario, l'obbligo risarcitorio e l'obbligo restitutorio, previsti dalla prima parte dell'art. 165, comma 1, c.p., riguardano solo il danno civilistico e non anche il danno criminale e da ciò discende la necessità, quale presupposto dell'attività riparatoria, risarcitoria o restitutoria, che nel procedimento penale vi sia stata una domanda giudiziale avanzata da una parte civile costituita (tra le altre, Sez. 1, n. 26812 del 20/12/2021; Sez. 6, n. 8314 del 28/01/2021; Sez. 2, n. 23917 del 15/07/2020; Sez. 2, n. 45854 del 13/09/2019; Sez. 2, n. 12895 del 05/03/2015). Di converso, secondo il contrapposto e minoritario orientamento giurisprudenziale, occorre distinguere l'adempimento dell'obbligo risarcitorio dall'adempimento dell'obbligo restitutorio, essendo necessaria la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato solamente nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata all'onere di risarcire il danno e non anche per il caso in cui la condizione apposta

riguardi la restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato (tra le altre, Sez. 2, n. 42583 del 24/09/2019; Sez. 3, n. 1324 del 24/06/2014; Sez. 2, n. 41376 del 28/09/2010; Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007; Sez. 2, n. 2684 del 15/04/1999). Come si legge nelle motivazioni della sentenza, prima di esaminare la questione di diritto sottoposta al vaglio del Supremo Consesso a Sezioni Unite, gli Ermellini ritengono preliminare sviscerare la questione dell'intangibilità del giudicato penale e dei limiti del potere di intervento del giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo imposto ex art. 165 c.p.. Sul punto, ritengono i Giudici del Palazzaccio, che non si possa che ribadire l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'eventuale illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena "può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione, per mezzo dell'impugnazione della sentenza viziata, ma non anche in sede di esecuzione, ostando, appunto, in tal senso l'intangibilità del giudicato" (Prima Sez. Pen. n. 17662/2014). Fermo, dunque, il principio di Intangibilità del giudicato penale, la vicenda in esame presenta una propria peculiarità nella misura in cui nel processo di cognizione non risulta indicato il termine entro cui il condannato avrebbe dovuto adempiere all'obbligo risarcitorio, termine ritenuto dalla giurisprudenza "necessario ed ineliminabile dello stesso beneficio" (Sesta Sez. Pen. n. 4610 del 1988). L'omessa indicazione del termine entro cui adempiere all'obbligo risarcitorio assume rilievo pregnante nella vicenda processuale *de qua* soprattutto alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui "il termine per l'adempimento, che costituisce elemento essenziale dell'istituto", deve essere stabilito dal giudice di primo grado, ovvero in assenza di indicazioni specifiche, dal giudice dell'impugnazione e dal giudice dell'esecuzione, fermo restando che ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza del termine di cinque o due anni previsto dall'art. 163 c.p. decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza. Dopo aver puntualizzato quanto appena esposto e ripercorso i contrapposti orientamenti nomofilattici, passando al cuore della questione, le Sezioni Unite affermano che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (che esclude la possibilità da parte del giudice della cognizione di subordinare la sospensione della pena all'obbligo delle restituzioni ex art. 165 c.p. in

assenza di una parte civile costituita in giudizio) si fonda su ragioni di ordine sistematico non facilmente superabili. Innanzitutto, si evidenzia, l'innegabile e inscindibile collegamento esistente tra la prima parte dell'art. 165, comma 1, c.p. e le finalità civilistiche connesse alla costituzione in giudizio della parte civile, dovendo tale disposizione essere interpretata in stretto raccordo con gli artt. 185 c.p., 74, 538 e 578 c.p.p.. Atteso che tale correlazione sistematica discende dalla riconducibilità alla nozione di danno civilistico degli obblighi risarcitori e restitutori previsti dalla prima parte dell'art. 165, comma 1, c.p., essi devono essere differenziati dall'obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prevista dalla seconda parte della stessa disposizione, che inerisce, invece, alla nozione di danno criminale (Sez. 2, n. 3958 del 18/12/2013). Tra l'altro, secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite, ragionando diversamente, si finirebbe per sovrapporre nozioni sistematicamente eterogenee, non potendosi infatti dubitare che il danno civilistico, con forte connotazione privatistica e disciplinato dalla prima parte dell'art. 165, comma 1, c.p., riguarda le ipotesi del risarcimento del danno e della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, laddove, il danno criminale, con evidente connotazione pubblicistica e disciplinato dalla seconda parte dell'art. 165, comma 1, c.p., riguarda l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, che il primo postula necessariamente la costituzione di parte civile mentre il secondo ne prescinde (Sez. 2, n. 23917 del 15/07/2020; Sez. 2, n. 45854 del 13/09/2019; Sez. 2, n. 12895 del 05/03/2015). A ciò si aggiunge, a giudizio delle Sezioni Unite, un dato di natura esegetica, altrettanto difficilmente superabile, rappresentato dal fatto che il testo originario dell'art. 165, comma 1, c.p. (antecedente alle modifiche apportate dall'art. 128 della L. n. 689 del 1981) riguardava esclusivamente il danno civilistico, tanto è vero che la giurisprudenza di legittimità dell'epoca riteneva possibile subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi risarcitori e restitutori nei soli casi in cui nel processo di cognizione risultava costituita la parte civile. In assenza di tale costituzione, in effetti, la subordinazione del beneficio sospensivo all'adempimento degli obblighi civilistici veniva ritenuta connotata da abnormità, in quanto disposta senza la domanda della parte, titolare del potere di chiedere legittimamente la sod-

disfazione delle sue pretese riparatorie, di matrice esclusivamente privatistica (Sez. 3, n. 7761 del 13/10/1975; Sez. 4, n. 205 del 05/02/1974). A tal fine occorre anche tener conto del fatto che la novella legislativa del 1981 ha lasciato immutata la prima parte dell'art. 165, comma 1, c.p., dedicata alla disciplina del risarcimento del danno e delle restituzioni, finalizzata al soddisfacimento del danno civilistico, limitandosi a inserire nella seconda parte della disposizione, sintatticamente separato un secondo periodo, contenente il riferimento all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, finalizzate al soddisfacimento del danno criminale. Viceversa, per quanto riguarda l'indirizzo nomofilattico minoritario (secondo cui costituzione di parte civile è necessaria nel solo caso in cui la sospensione condizionale della pena è subordinata all'obbligo di risarcimento del danno e non anche nell'ipotesi delle restituzioni), gli Ermellini osservavano che al suo interno si determinerebbe una sovrapposizione, sia pure parziale, delle nozioni di danno civilistico e di danno criminale, che è incompatibile con i parametri sistematici ed esegetici appena richiamati, tanto più se si considera che l'indirizzo giurisprudenziale minoritario, sul piano esegetico, trae il suo fondamento dall'interpretazione testuale della prima parte dell'art. 165, comma 1, c.p.. Invero, secondo questa opzione ermeneutica, la possibilità di equiparare l'adempimento degli obblighi risarcitori e l'adempimento degli obblighi restitutori, ai fini della concessione del beneficio sospensivo subordinato, ex art. 165, comma 1, c.p., sarebbe ostacolata dall'esistenza della richiamata separazione sintattica, che induce a ritenere "*che il vincolo costituito dalla necessità della esistenza di una preventiva domanda giudiziale, spiegata nel giudizio penale tramite la costituzione di parte civile del danneggiato, riguardi solamente l'ipotesi in cui la subordinazione della sospensione condizionale della pena concerna espressamente, in tutto od in parte, il preventivo adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno e non anche quello delle restituzioni*" (Sez. 2, n. 42583 del 24/09/2019). Tuttavia, per le Sezioni Unite, questa interpretazione letterale dell'art. 165, comma 1, c.p. non tiene conto delle ragioni della scelta legislativa di separare graficamente le finalità civilistiche e le finalità pubblicistiche perseguite dal beneficio sospensivo subordinato, rispettivamente indicate nella prima e nella seconda parte della disposizione

in esame, come si evince dal ricorso al punto e virgola; tale separazione assume, in maniera ben più accentuata rispetto a quella rappresentata dalla sola apposizione della virgola, valorizzata dall'orientamento minoritario, un rilievo sistematico ancora maggiore alla luce del fatto che la disciplina dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato è stata introdotta *ex novo* dall'art. 128 della L. n. 689 del 1981. Del resto, le connotazioni di novità della seconda parte dell'art. 165, comma 1, c.p., che non consentono di renderla sovrapponibile o anche solo assimilabile alla prima parte della stessa disposizione, dipendono ulteriormente dal fatto che l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non era contemplata dall'istituto della "condanna condizionale", introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 26 giugno 1904, n. 267, che costituisce l'antecedente storico dell'istituto della sospensione condizionale della pena, mentre si consideri che la "condanna condizionale" aveva introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di subordinare la sospensione della pena al risarcimento del danno cagionato dall'imputato, al pagamento di una somma determinata a titolo di riparazione ovvero al pagamento delle spese del procedimento. Oltre a ciò, era oltre tutto fatto presente che l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non era prevista nemmeno dal codice di procedura penale del 1913, che, mutuando la disciplina della "condanna condizionale", aveva stabilito, all'art. 424 c.p.p., che la sospensione poteva "essere subordinata al risarcimento del danno liquidato nella sentenza, ovvero al pagamento, entro il termine prefisso nella medesima, di una somma da imputare nella liquidazione definitiva, o assegnata a titolo di riparazione", rilevandosi al contempo che questa disciplina veniva sostanzialmente trasfusa nel codice penale del 1930, che regolamentava la sospensione condizionale della pena nell'art. 165 c.p., rimasto immutato fino alla novella legislativa del 1981, che, prevedendo l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, introduceva un profilo riparatorio estraneo alla struttura originaria del beneficio sospensivo in esame. Chiarito ciò, il Supremo Consesso, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, formulava il seguente principio di diritto: "Il giudice può subordinare, a norma dell'art. 165 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risar-

cimento del danno nonché all'adempimento dell'obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile". Una pronuncia destinata ad avere grande impatto nelle aule di giustizia, stante le innumerevoli applicazioni pratiche, ma soprattutto destinata a disegnare un confine marcato tra il concetto privatistico di "danno civile" e quello pubblicistico di "danno criminale".

*Claudia Ruggiero Perrino*

### **Condotte inappropriate ai danni di colleghi: la Cassazione conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa**

*Cassazione Civile Sez. Lav. - Ordinanza n. 31790 del 15 novembre 2023*

L'ordinanza in esame offre lo spunto per un'analisi accurata su un tema assai dibattuto ed attuale, quale quello delle molestie sessuali<sup>1</sup>, sui luoghi di lavoro. Esse rappresentano una gravissima forma di patologia nei rapporti di lavoro e, incidendo sulla salute e la serenità (anche professionale) del lavoratore, comportano l'obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., sicché deve ritenersi legittimo il licenziamento irrogato al dipendente che abbia molestato sessualmente una collega sul luogo di lavoro.

#### **I. Svolgimento dei fatti**

Nella decisione in oggetto, la Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da un dipendente di una banca, licenziato perché importunava<sup>2</sup> le proprie colleghe. Le due lavoratrici ripetutamente erano state approcciate dal lavoratore, sia con messaggi, attraverso il sistema di comunicazione aziendale, che con SMS, ragion per cui avevano provveduto a segnalare all'azienda l'accaduto. Invero, il dipendente, convocato anche alla presenza di un sindacalista e diffidato dal compiere determinati comportamenti, giammai si ravvedeva, anzi perpetrava. Non solo. Il lavoratore attuava ulteriori atteggiamenti di molestia<sup>3</sup> nei riguardi delle colleghe dichiarando, altresì, di non voler dare seguito alla diffida mossagli. Alla luce di quanto innanzi l'azienda provvede a contestare formalmente il comportamento del dipendente ricostruendo ciò che le malcapitate avevano descritto. Di qui, non

avendo il lavoratore, presentato, nel termine di 5 giorni giustificazione alcuna, l'azienda intima allo stesso il licenziamento per giusta causa. Ebbene, sia il Tribunale del lavoro che la Corte di Appello di Milano rigettano l'opposizione del lavoratore al licenziamento. Il dipendente ricorre dunque in Cassazione. Alla base del gravame molteplici motivi tra cui la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 111 Cost. comma 6 e dell'art. 132 cpc, comma 2, n. 4; la falsa applicazione degli artt. 2106, 2119<sup>4</sup> e 2697 c.c. ed ancora della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18. Nella fattispecie il ricorrente contesta l'indattendibilità delle testimoni escusse e la mancata prova di un sentimento di timore da parte delle colleghe ed ancora un omesso esame della gravità dei fatti addebitatigli. Inoltre il lavoratore lamenta, altresì, una violazione del principio di immediatezza della contestazione. La Corte di Cassazione respinge il ricorso nel suo complesso asserendo l'infondatezza di tutti i motivi indicati nel gravame e, dunque, conferma il licenziamento per giusta causa, ritenendolo legittimo.

## II. Sul licenziamento per giusta causa

Alla base della decisione in commento, le chiare ed evidenti ragioni emerse durante i processi di merito ove sono stati rimarcati i fatti posti in essere dal lavoratore, contrastanti con i fondamentali principi etici, morali e di correttezza. Ma vi è di più. Il comportamento del dipendente, che nella fattispecie importunava due colleghe inviando loro di continuo messaggi<sup>5</sup> ed inviti a sfondo sessuale<sup>6</sup>, è palesemente contrario a ciò che è alla base del contratto collettivo e dunque agli obblighi di disciplina, dignità e moralità. Sul licenziamento per giusta causa<sup>7</sup> la Suprema Corte a più riprese ha statuito che “per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità<sup>8</sup> dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale; dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare” e che “nel giudizio di

proporzionalità o adeguatezza della sanzione in relazione all'illecito commesso, l'inadempimento del lavoratore deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all'art. 1455 c.c., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3), ovvero tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.)” (in merito, Cass. n. 21017/2015). Peraltro, la Corte di Cassazione in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità tra addebito e recesso, ha osservato che “non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie” (cfr. sul punto Cass. n. 17321/2020 e Cass. n. 16784/2020) e che “è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare<sup>9</sup> in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza” (Cfr. Cass. n. 13411 del 2020. In senso analogo, cfr. Cass. n. 18195 del 2019).

Ebbene, l'iter seguito dagli Ermellini, nel caso in esame, è stato puntuale nel valutare la legittimità del licenziamento per giusta causa. I Magistrati hanno attentamente ripreso ciò che era stato posto in luce nella motivazione della sentenza gravata, laddove è stato evidenziato che alla base della contestazione disciplinare e della seguente sanzione vi erano le condotte inappropriate del lavoratore, causa di turbamento e paura per le proprie colleghe. Non solo. Nella contestazione disciplinare opportunamente è stata valutata come determinante la recidiva per precedente sanzione disciplinare per fatti di diversa natura. Ciò chiaramente ha leso<sup>10</sup> il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro, necessario in un contesto lavorativo. E' bene

rimarcare che la giusta causa di licenziamento è nozione legale, rispetto alla quale non sono vincolanti (al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo) le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione<sup>11</sup>. Ed infatti, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario<sup>12</sup>.

### III. L'analisi della Cassazione

Per gli ermellini il ricorso deve essere respinto nel suo complesso. Invero la Suprema Corte ripercorre la valutazione effettuata dai Giudici di merito e puntualizza che nella motivazione della sentenza è stata dettagliata la sequenza procedimentale che ha portato alla contestazione disciplinare e di poi al licenziamento. I fatti ascritti al dipendente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, del contegno dello stesso, del luogo e momento della condotta, unitamente ai precedenti contestati come recidiva, appaiono, idonei ad integrare una giusta causa di licenziamento, poiché hanno compromesso in modo irreparabile il rapporto fiduciario<sup>13</sup> tra le parti. Appare evidente per i Giudici che le condotte poste in essere dal lavoratore si pongono in contrasto con valori ben pregnanti, ormai radicati nella coscienza generale ed espressione di principi generali dell'ordinamento.

Parte ricorrente alla base del proprio ricorso denuncia, si rammenta, (art. 360 cpc n. 3), altresì, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18. Nello specifico il lavoratore lamenta tra le altre cose la mancata specificazione delle condotte da considerarsi illecite, un omesso esame della gravità dei fatti addebitati con la lettera di contestazione e la tar-

dività della contestazione. Orbene l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c., compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - non può essere censurata in sede di legittimità allorché detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nei casi in cui gli standard valutativi, sulla cui base è stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, o si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente (tra le tante si veda, Cass. n. 7305 del 2018). Nel caso de quo la Suprema Corte valuta il licenziamento come diretta conseguenza dei fatti emersi ed accertati e per questo pienamente proporzionato e legittimo. Per la stessa, la Corte d'Appello ha fondato il proprio convincimento su una motivazione esauriente e giammai apparente. I Giudici, nel corpo della propria pronuncia, non condividendo la diversa ricostruzione del ricorrente, precisano che "la diffida si è manifestata quale esercizio del potere direttivo, ed è stato l'inadempimento alla stessa, espresso con i comportamenti successivi, ad attivare il procedimento disciplinare per tutti i fatti lesivi della dignità e sicurezza delle colleghe, nonché relativi all'uso improprio dei mezzi di comunicazione aziendali e al decoro e correttezza nelle relazioni tra colleghi nell'ambiente lavorativo". Inoltre la Corte neppure ritiene fondata la doglianza relativa al mancato rispetto dell'immediatezza delle contestazioni. Sul punto gli Ermellini precisano che la tempestività dell'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro non deve essere intesa in senso assoluto, ma in relazione alle circostanze del caso concreto e deve essere esclusa solo quando risulti dal complesso di tali circostanze che il potere disciplinare è stato esercitato in modo scorretto e per fini diversi da quelli suoi propri. Ebbene ciò non avviene nel caso di specie. Quanto emerso dalla ordinanza in esame pone l'accento su un aspetto senza dubbio essenziale: l'obbligo, gravante *ex lege* sul datore, di salvaguardare l'ambiente di lavoro<sup>14</sup> e, dunque, il dovere necessario di porre fine alle cause che lo

determinano<sup>15</sup>. Di qui, si condivide la compiuta analisi della Suprema Corte che ritiene legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore che molesta ripetutamente le proprie colleghe<sup>16</sup>.

- 1 Tra le prime a studiare le molestie sessuali è stata la psicologa statunitense Louise Fitzgerald, la quale ha individuato tre principali tipologie: le molestie di genere, l'attenzione sessuale indesiderata e la coercizione sessuale. In relazione alle forme di manifestazione esteriore, le molestie sessuali sono state, altresì, classificate in fisiche, verbali e non verbali (Pizzoferrato A., *Molestie sessuali sul lavoro. Fattispecie giuridica e tecniche di tutela*, Padova, 2000, 42), e comprendono tutti quegli atteggiamenti che enfatizzano «il ruolo della donna come oggetto sessuale piuttosto che come collega di lavoro» (Rubenstein M., *La dignità della donna nel mondo del lavoro. Rapporto sul problema della molestia sessuale negli stati membri delle Comunità europee*, Brussels-Luxembourg, 1988, 13). Importante in merito è il Decreto Legislativo sul Whistleblowing, D.Lgs. 24/2023, che ha introdotto alcuni specifici requisiti, ad esempio, sui canali di segnalazione attraverso cui le vittime che hanno subito molestie possono riferire le condotte subite, o ancora sui doveri di riservatezza e diritti di tutela del segnalante. E tra queste segnalazioni rientrano ovviamente anche i casi di molestia.
- 2 Il totale delle donne che hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali durante la loro carriera lavorativa, secondo un'indagine ISTAT pubblicata nel 2016, ammontava a 1 milione 404 mila. Pari all'8,9% delle donne in quel momento impiegate, ex lavoratrici, e donne in cerca di occupazione. Nel triennio precedente all'indagine (2013-2016), oltre 425 mila donne, ossia il 2,7%, hanno riportato tali episodi. Su disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori, si veda XIX legislatura n. 813, disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Lopreiato, Pirro e Maiorino comunicato alla presidenza il 20 luglio 2023. Il disegno di legge nasce dall'esigenza di creare strumenti utili per le donne che subiscono una molestia sessuale nel luogo di lavoro ad opera di colleghi o datori di lavoro.
- 3 Il tema delle molestie è entrato in maniera esplicita nel quadro normativo, europeo prima e nazionale poi, soltanto nell'ultimo ventennio. Sul punto si rimanda a M. Giaconi, *Le molestie nei confronti delle lavoratrici*, QG, 2022, n. 4, 123, il quale ricorda come a essere definite e vietate per prime sono state le molestie fondate su razza e origine etnica e quelle fondate su religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale, rispettivamente nelle Direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, recepite nel nostro ordinamento con i dd.lgs. nn. 215 e 216 del 2003. Interessante sul punto Cass. civile, 02 dicembre 1996, n. 10752, sez. lav, in Riv. it. dir. lav., fasc. 3, 1997, pag. 594, secondo cui, è legittimo il licenziamento per giusta causa in caso di molestie sessuali sui luoghi di lavoro ed il giudice civile non è vincolato a tener conto del giudizio di assoluzione in sede penale. Come evidenziato nella pronuncia del Tribunale di Milano, sez. lav., 16 marzo 2018, n. 597, est. Colosimo, l'art. 2, co. 2, Direttiva 2002/73/CE definisce molestia la "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità

di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo", e molestia sessuale la "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo" (cfr. anche art. 2, co. 1, lett. c e d, Direttiva 2006/54/CE). La disciplina eurolunitaria (di cui quella nazionale è l'attuazione) fa pertanto riferimento anche al singolo comportamento, e non solo a una serie di condotte sistematiche. La fattispecie in commento riguarda le molestie di un lavoratore ai danni di due colleghe; invece per il caso di un dirigente che aveva recato molestie a sfondo sessuale alle dipendenti approfittando della sua posizione gerarchica vedasi Trib. Napoli, 22 aprile 2002, est. Santangelo.

- 4 In caso di licenziamento per giusta causa, il giudice può, nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro, individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall'art. 2119 cod. civ. (Tribunale Parma sez. lav., 09/10/2023, n. 485, in Redazione Giuffrè, 2023).
- 5 A. Rosiello, *Molestie sessuali nei luoghi di lavoro: prevenzione e tutela*, Igiene & Sicurezza del lavoro, 2/2020, p. 70, che annovera gli apprezzamenti allusivi, le battute a sfondo sessuale, gli inviti a cena insistenti e indesiderati, le telefonate continue con costanti ricadute sul piano sessuale, le proposte di approccio, i gesti osceni, l'approccio tramite baci o tocamenti anche in parti intime. Le molestie possono altresì essere integrate dall'invio di messaggistica mail o tramite social media, telefono e whatsapp di contenuti, foto o video a sfondo pornografico, osceno o comunque esplicito.
- 6 V.A. Poso, *Le offese sessiste di un autista alla fermata dell'autobus nei confronti di una collega in attesa di prendere servizio, alla presenza anche di altre persone, non sono solo un fatto di mala educazione. Il licenziamento disciplinare è d'obbligo*. La Cassazione ricostruisce la corretta scala valoriale e mette ordine, Labor, 20 marzo 2023 e C. Ogriseq, *È giusta causa di licenziamento l'irridente dileggio di una collega con ostilità di genere*, GL, 2023, n. 14, 15 ss. Sulla distinzione tra molestie e molestie sessuali, cfr. L. Lazzaroni, *Molestie e molestie sessuali: nozioni, regole, confini*, in Aa. Vv., *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, a cura di M. Barbera, Giuffrè, 2007, 379 ss.
- 7 Sulla giusta causa (così come il giustificato motivo di licenziamento) che è ascrivibile alla tipologia delle clausole generali si veda Cass. 19 novembre 2021, n. 35581, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it); Cass. 27 marzo 2020, n. 7567, in [ilgiuslavorista.it](http://ilgiuslavorista.it), 4 maggio 2020; Cass., 6 marzo 2020, n. 6437, DJ; Cass. 13 agosto 2008, n. 21575, MGC, 2008, 1262; Cass. 21 novembre 2000, n. 15004, NGL, 2001, 213; Cass. 18 gennaio 1999, n. 434, FI, 1999, I, 1912.
- 8 Sul punto si richiama Cass. civ., sez. lav., 31 luglio 2023, n. 23295, in *Dir. & Giust.*, 2023, 2 agosto, ove contrariamente a quanto assunto dal Giudice di Primo grado e conformemente alla sentenza di appello, è statato sancito che "le molestie di cui all'art. 26 d.lg. n. 198/2006 sono quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (nella specie, la Corte ha considerato legittimo il licenziamento di

un dipendente che aveva rivolto allusioni verbali e fisiche a sfondo sessuale ad una collega, anche se a tale comportamento non erano seguite effettive aggressioni fisiche a contenuto sessuale)".

- 9 L'indagine del giudice sulla giusta causa del licenziamento deve tener conto di molteplici fattori [...] per l'integrazione della giusta causa di licenziamento, non è necessario che l'elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni, posto che anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto (Tribunale Napoli sez. lav., 15/08/2023, n.4439, in Redazione Giuffrè 2023).
- 10 Sulla irreparabilità della lesione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, si veda Cass. civ., sez. lav., 20 marzo 2007, (ud. 22/11/2006, dep. 20/03/2007), n.6621, in *www.dejure.it*. 1 Cass. 24 ottobre 2018, n. 27004, in *Giust. Civ. Mass.* 2018 e Cass. 16 luglio 2019, n. 19023, in *Giust. Civ. Mass.* 2019.  
12 In merito cfr. Cass. 7 novembre 2018, n. 28492, in *Giust. Civ. Mass.* 2019; Cass. 23 maggio 2019, n. 14063, in *Giust. Civ. Mass.* 2019.
- 13 Interessante sul punto richiamare la Cassazione civile sez. lav., 28/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 28/01/2020), n.1890, in *www.dejure.it*. I fatti riguardano condotte poste in essere da un lavoratore al di fuori del contesto lavorativo che in ogni caso hanno compresso il rapporto di lavoro. Con sentenza in data 3 luglio 2018, la Corte d'appello di Venezia rigettava il reclamo proposto da S.A. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione dell'opposizione del medesimo all'ordinanza dello stesso Tribunale, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49, di rigetto della sua impugnazione del licenziamento intimatogli il 23 ottobre 2015 da Trenitalia s.p.a. per giusta causa, consistita essenzialmente nella sua reiterata condotta, protratta per alcuni anni a seguito della non accettata interruzione della relazione sentimentale con la collega T.S., di minaccia e molestia (con insistente ed assillante invio di sms e mms alla sua utenza telefonica, anche di contenuto allusivamente minaccioso di esibizione al marito di foto o filmati della stessa di contenuto erotico, nonché con appostamenti e pedinamenti nei confronti della donna, che diffamava mediante diffusione, nei bagni di luoghi pubblici e nelle stazioni, del suo numero di telefono con invito a contattarla per prestazioni sessuali), procurandole preoccupazione per l'incolumità propria e del marito e malessere psico-fisico tali da indurla a modificare le proprie abitudini di vita e da interferire sull'organizzazione dell'attività lavorativa, con riflesso sull'intollerabilità della prosecuzione del rapporto di lavoro. A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva provata la condotta contestata, sulle risultanze del processo penale di primo grado e istruttorie direttamente acquisite nel processo civile, anche in riferimento ai successivi comportamenti negli anni 2014 e 2015. La Corte ravvisava quindi la proporzione tra gli addebiti contestati e la sanzione espulsiva comminata dalla società datrice, per la gravità del comportamento extralavorativo indubbiamente lesivo del vincolo fiduciario tra le parti. Ebbene la Corte di Cassazione, rigetta il ricorso proposto dal lavoratore avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia.
- 14 Nel quadro delle norme relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, assumono particolare rilievo le conven-

zioni internazionali e gli accordi quadro europei, a cui l'Italia nel tempo si è adeguata, ratificandoli e facendoli propri. Nella fattispecie si richiama Convenzione OIL del 21/06/2019 n. 190 - Sulla eliminazione delle violenze e le molestie sul luogo di lavoro: prevede un rafforzamento degli strumenti anche giuridici, finalizzato al cambiamento dei comportamenti socio-culturali sia degli uomini che delle donne, ovvero alla progressiva eliminazione di pregiudizi, costumi e prassi fondati su modelli stereotipati di genere; Raccomandazione OIL n. 206/19, che integra la Convenzione e fornisce proposte e linee guida sulla sua applicazione. Il 29 ottobre 2021 l'Italia ha ratificato la Convenzione OIL 190/19. Per ciò che riguarda l'ordinamento italiano, occorre anzitutto fare riferimento alla Costituzione ed in particolare agli artt. 32, 37 e 41. Tali disposizioni garantiscono, rispettivamente, il diritto alla salute, la parità tra uomo e donna sul luogo di lavoro ed, infine, un ambiente di lavoro rispettoso della salute e della dignità dei lavoratori.

- 15 Il contesto ambientale è determinante per instaurare quel nesso di causalità necessario tra comportamento lesivo dell'integrità psicofisica e dovere legislativamente previsto (ex art. 2087 c.c.) di prendere provvedimenti tempestivamente, perché è proprio in corso di prestazione che il datore riveste il ruolo di garante della serenità dell'ambiente di lavoro, a pena di incorrere in responsabilità contrattuale nei confronti della vittima ex art. 1228 c.c. (P. Albi, Art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro, *Comm Sch*, 289 ss.). La funzione del datore, chiamato a rispondere dei comportamenti posti in essere nel luogo di lavoro dai dipendenti, lo obbliga a prendere provvedimenti anche definitivi senza preavviso, idonei ad rimuovere le cause di turbativa dell'ambiente lavorativo (Cass. 18 aprile 2000, n. 5049, *NGCC*, 2001, I, 511, nt. Graziano). Si osserva in merito che secondo la Suprema Corte "è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi" (Cass. n. 3692 del 2023; n. 33639 del 2022; n. 33428 del 2022). Tale orientamento univoco è stato richiamato, da ultimo, da Cass. civ. sez. lav., 18/10/2023, (ud. 13/09/2023, dep. 18/10/2023), n.28923. Essenziale a tal proposito è quanto disposto dal Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) che obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli derivanti dallo stress lavoro-correlato, ovvero i cosiddetti rischi psico-sociali fra cui sono evidentemente da ricomprendere quelli derivanti da comportamenti violenti o molestie. La legge n. 205/2017 ha inoltre introdotto specifiche disposizioni in materia di molestie sessuali sul lavoro. Ricordiamo infine che col D.Lgs. 198/2006 viene creata la rete delle Consigliere di Parità, figure istituite e dislocate su tutto il territorio nazionale, con un ruolo centrale nell'individuazione e nella soluzione dei casi di molestie sessuali e violenza di genere sul lavoro. Nella loro posizione di pubblici ufficiali gestiscono autonomamente i casi e hanno l'obbligo legale di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza, procedendo in giudizio.
- 16 Sul punto interessante è la sentenza n. 23295 del 31.07.2023 della Suprema Corte di Cassazione secondo cui le allusioni a

## Dottrina

Maria Coppola

### Tributi e diritti costituzionali

Il funzionamento di uno Stato dipende proporzionalmente dall'efficienza del proprio sistema tributario: piaccia o meno <sup>1</sup>, il prelievo delle entrate pubbliche consente, infatti, la sostenibilità delle attività e delle funzioni pubbliche.

Non a caso la Corte Costituzionale ha ridato linfa al concetto di *"interesse fiscale"*, riconoscendo alla riscossione dei tributi un interesse vitale per la collettività: il prelievo, consentendo il regolare funzionamento dei servizi pubblici, si erge ad interesse protetto dalla Costituzione, sullo stesso piano di ogni diritto individuale <sup>2</sup>.

Ma, prima di approfondirne la *"ratio"*, sembra utile esaminare la natura dei tributi.

I tributi sono entrate coattive, obbligazioni pecuniarie imposte per legge in presenza di particolari situazioni soggettive ed oggettive e non hanno un profilo di sinallagmaticità contrattuale, in quanto il loro ammontare non è lasciato alla libera determinazione delle parti, ma è legislativamente determinato.

Si è così giunti ad affermare, in Giurisprudenza, che *"per tributi si intendono quei prelievi consistenti nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante"* <sup>3</sup>.

L'imposizione fiscale rappresenta, invero, una delle principali espressioni della sovranità statale, tant'è che origina, in capo al consociato, un'ablazione patrimoniale di carattere coattivo.

Due, le tipologie di tributi: imposte e tasse.

Le prime consistono in somme di denaro da versare allo Stato o ad un altro ente impositore, ma che non corrispondono ad alcuna prestazione specifica svolta dallo Stato stesso per il versamento di quella somma (esempi tipici sono la sanità pubblica oppure la manutenzione delle strade).

Il loro versamento non dà diritto, infatti, al contribuente di ricevere in cambio un servizio specifico, ma va a finanziare le spese indivisibili, cioè quelle spese che riguardano l'intera collettività.

Le seconde, invece, sono dovute a fronte della possibilità, per il contribuente, di fruire di un servizio pubblico, di un atto pubblico o di un'attività pubblica (si pensi, a titolo esemplificativo, alle tasse

universitarie o alla raccolta dei rifiuti).

L'articolo 119 della Costituzione, riconoscendo a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni l'autonomia finanziaria, fornisce loro il potere di imporre ai cittadini dei tributi in cambio dei servizi che poi questi Enti dovranno garantire.

*"Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re"*... tuonava lo Statuto Albertino del 1848 <sup>4</sup>.

Su quella scia, ma adottando una formula più ampia, la nostra Carta costituzionale prevede, all'art. 23, che *"nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"*: nasceva il principio di riserva di legge in materia tributaria.

La Dottrina ha individuato, per l'appunto, in questa disposizione il fondamento di tutte le cc.dd. *"prestazioni imposte"*, nonché il legame stretto con la nascita dello Stato democratico.

In seguito, il progressivo riconoscimento dei valori costituzionali - insieme alla crescita dell'*"idea"* di Stato sociale - ha fatto sì che il fenomeno tributario, fino ad allora visto esclusivamente *"in negativo"* (cioè come esigenza di preservare la sfera giuridica del singolo dall'ingerenza statale), assumesse anche un connotato *"in positivo"*, quale strumento attraverso cui perseguire finalità di solidarietà e di eguaglianza sociale.

È proprio al concetto di solidarietà che fa riferimento la Costituzione quando, all'articolo 53, stabilisce che *"tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche"*, qualificando la partecipazione al finanziamento dello Stato come un dovere riconducibile ai *"doveri di solidarietà politica e sociale"* di cui all'art. 2 della Costituzione.

Si tratta di uno dei pilastri fondanti dell'ordinamento tributario e corrobora i principi di capacità contributiva e di progressività, cui l'intero sistema di tassazione si ispira: riconoscere al dovere di concorrere alla spesa pubblica una connotazione di inderogabilità - per il tramite del citato art. 2 Cost. - impone, infatti, di considerare il dovere tributario alla pari dei diritti inviolabili, ponendolo in una posizione di sovraordinazione rispetto alla tutela degli altri diritti economici.

Chiaramente, il Legislatore sarà sempre vincolato al rispetto dei principi di congruità, non eccessività, adeguatezza e sufficienza, così da da tutelare l'esigenza di finanziamento senza, tuttavia, superare il limite di quanto sia ragionevole richiedere al contribuente <sup>5</sup>.



Invero, “il dovere di adempimento delle obbligazioni fiscali che il legislatore è tenuto a tutelare come inderogabile, soggiace alla duplice condizione della conformità al principio di legalità e a quello di costituzionalità”<sup>6</sup>.

Su questa scia, la disposizione di cui all’art. 53 Cost. subordina il dovere di adempimento dell’obbligazione tributaria alla “capacità contributiva” del singolo individuo<sup>7</sup>.

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, individuata a mezzo dei cc.dd. fatti-indice (per esempio, il reddito, oppure il consumo o, anche, il patrimonio): è questo un limite al dovere tributario di partecipare alla spesa pubblica<sup>8</sup>.

È evidente, allora, come nel citato articolo riescano a convivere due aspetti contrastanti: da un lato, l’interesse fiscale dello Stato a garantire il flusso di entrate; dall’altro, l’interesse del contribuente a non subire una tassazione sproporzionata rispetto alla propria capacità contributiva. Si pone, com’è evidente, l’esigenza di un bilanciamento tra la capacità contributiva e l’interesse fiscale.

Proprio per questo motivo, la dottrina maggioritaria ha affermato che l’articolo 53 Cost. costituisce la “pietra d’angolo della disciplina tributaria”, poiché in esso coesistono i due valori su cui si fonda l’intero ordinamento, ossia, l’interesse fiscale dello Stato a garantire il flusso di entrate e l’interesse del contribuente a non subire una tassazione sproporzionata rispetto a quanto è in grado di pagare<sup>9</sup>. Ciò garantisce il corretto vivere civile.

1 Holmes, in maniera sagace, sostiene che i tributi rappresentino il “costo dei diritti” (cfr. S. Holmes, C. R. Sunstein, *Il costo dei diritti*, Perché la libertà dipende dalle tasse, Bologna, Il Mulino, 2000).

2 Due gli approcci - contrapposti tra loro - della Dottrina più attenta: l’uno, più risalente nel tempo, è espressione del pensiero di John Locke e della tradizione anglosassone, per cui la capacità contributiva dovrebbe dominare sull’interesse fiscale, a fronte della prevalenza dei diritti individuali sul potere di imposizione; l’altro, più recente, considera, invece, prioritario l’interesse fiscale, e, quindi, il potere impositivo, sulla sfera individuale, ossia la capacità contributiva.

3 In termini, ex multis, anche di recente, Trib. Napoli 30.6.2022 n. 3774; Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia, sez. II, 10.12.2020 n. 235; Trib. Torre Annunziata, 24.11.2023 n. 3045.

4 Cfr. art. 30 Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia, che, per la prima volta in Italia, stabiliva la riserva di legge. In tema, F. Raccioppi, L. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, II, Torino, 1909.

5 E. De Mita, *Principi di diritto tributario*, Giuffrè, Milano, 2011, pag. 87 e ss..

6 In termini, L. Antonini, *Dovere tributario, interesse fiscale e*

diritti costituzionali, Giuffrè, Milano, 1996, p. 243 e ss..

7 In maniera conforme, la Giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha inteso il principio di capacità contributiva quale limite alla legittimità della norma impositrice, distinguendo, in una pluralità di sentenze, tra limite assoluto e limite relativo, quest’ultimo declinato in modo da giustificare la diversa contribuzione imposta a taluni consociati rispetto ad altri per la presenza di differenti sintomi di capacità contributiva.

8 P. Boria, Art. 53, in *Commentario alla Costituzione*, di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, UTET, Torino, 2006, pag. 1056.

9 Cfr. P. Boria, *Diritto tributario*, Giappichelli, Torino, 2016.

*Eliana Libroia*

## La conferenza di servizi: un excursus storico-normativo dagli interventi settoriali degli anni Sessanta ai giorni nostri

La conferenza di servizi è un istituto volto fondamentalmente a semplificare l’operato della P.A. tramite l’analisi dei molteplici interessi pubblici riscontrabili in un dato procedimento amministrativo.

Nel dettaglio, il predetto istituto trova impiego nelle ipotesi in cui l’inerzia di una o svariate PP.AA. sia idonea a determinare la mancata adozione di un provvedimento ed è finalizzato, dunque, ad evitare tanto una possibile stasi dell’attività amministrativa quanto i riflessi negativi che potrebbero prodursi per i privati.

In sintonia con il principio del buon andamento della P.A., l’istituto in commento provvede all’attuazione dei criteri di celerità, economicità, efficacia e semplicità.

Si tratta di uno strumento in forza del quale è possibile assicurare teoricamente il conseguimento delle finalità dell’azione pubblica, ponendo in essere una specie di composizione prodromica del policentrismo amministrativo nella prospettiva dell’efficientismo generalizzato.

La conferenza di servizi può definirsi, dunque, quale criterio-guida dell’attività della P.A. efficiente ed oggettivata.

In ragione di ciò essa viene in rilievo altresì quale regola procedimentale che prescrive alla P.A. di operare in maniera coordinata e collaborativa, legittimando la surrogazione della tradizionale sequenzialità seriale di atti “endocrini con una

valutazione contestuale di tutti gli interessi pubblici in gioco”<sup>1</sup>.

Il legislatore interno è intervenuto più volte sull’istituto in parola, dapprincipio tramite interventi settoriali e poi con una regolamentazione di ordine generale, tuttora oggetto di novellazioni sostanziali.

A tal proposito deve ricordarsi che la L. 7 agosto 1990, n. 241<sup>2</sup> ha dettato una regolamentazione della conferenza di servizi manifestamente in contrasto con gli svariati precedenti interventi legislativi settoriali, tracciando il ruolo dei soggetti pubblici implicati, dirimendo controversie tra PP.AA. e rimuovendo la frammentazione delle differenti competenze.

La conferenza di servizi è uno strumento occasionale di armonizzazione delle competenze interorganiche che non si eleva a modello stabile di semplificazione e di raccordo dell’azione della P.A. includente una pluralità di apparati pubblici, eppure l’esigenza di una perenne ricerca di coordinamento infrastrutturale per ragioni semplificatorie dell’operato della P.A. ha indotto il legislatore italiano a ricorrere a quest’istituto pure per i rapporti intersoggettivi.

Nella specie, ex art. 3, n. 7, L. 6 dicembre 1962, n. 1643<sup>3</sup>, in materia di organizzazione dell’ENEL, sono state indette “periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed, in particolare, delle Regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici”.

Al tempo i propositi del legislatore interno si traducevano nella formazione di un sistema di cooperazioni e di correlazioni tra l’ente, le altre istituzioni e le basi sociali in modo da ottimizzare la fase partecipativa, in ossequio al fondamento della democraticità dell’organizzazione.

Il principale fine trovava espressione, dunque, nell’attuazione di una specie di partecipazione consultiva dei corpi sociali ed istituzionali rappresentativi dell’utenza alle scelte della P.A.

Si era in presenza, quindi, di un modello distante da quello che sarebbe stato successivamente codificato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241.

Timidi segnali di mutamento si registrarono con la L. 29 ottobre 1987, n. 441<sup>4</sup>, con cui il legislatore fece ricorso al cosiddetto modulo procedurale della conferenza di servizi istruttoria volta ad un’analisi dei progetti per rendere più celere l’intero procedimento senza incidere sulle competenze regionali.

Nel suddetto modello la Regione esegue in un

primo momento l’istruttoria dei nuovi “impianti di trattamento a stoccaggio della spazzatura” mediante una conferenza di servizi a cui partecipano, oltre i responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati e in seguito è il medesimo ente regionale ad approvare quest’ultimo entro 120 giorni a decorrere dalla data di presentazione del progetto.

L’approvazione produce tre effetti perché sopperisce ai differenti atti di assenso, costituisce una possibile variante allo strumento urbanistico e, da ultimo, conduce all’adozione di una dichiarazione di pubblica utilità, d’urgenza e di indifferibilità dei lavori.

Operando in questi termini, si mira a fornire una valutazione contestuale e definitiva dei differenti interessi pubblici in un’unica sede, con palese riduzione delle tempistiche e di risorse economiche. Nondimeno, il dettato della previsione normativa di cui all’art. 27 della L. 11 marzo 1988, n. 67<sup>5</sup> ha contemplato due eterogenee e specifiche ipotesi di Conferenze di servizi.

Con l’indicata disposizione legislativa il legislatore ha cercato di assicurare, infatti, una tempestiva esecuzione delle opere pubbliche a cui siano interessate svariate PP.AA.

Rivolgendo l’attenzione in particolare al quarto comma della norma citata, si rinviene una peculiare forma di conferenza-accordo di natura collaborativa che attribuisce alla P.A. la possibilità di procedere alla convocazione di una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti compartecipi al compimento dell’opera o che debbano prestare la propria collaborazione per lo svolgimento della stessa, in modo da fissare modalità e tempi in cui i partecipanti si vincolano ad eseguire gli interventi di propria competenza in forza di un programma concordato tra tutte le parti coinvolte. Il secondo comma della disposizione giuridica citata attribuisce, invece, un potere sostitutivo al Presidente del consiglio nella convocazione della Conferenza, su istanza della P.A. competente, in modo che ogni amministrazione adotti in quella sede le determinazioni positive o negative di propria competenza afferenti gli adempimenti mancanti.

Analogo potere spetta alle Regioni in ipotesi di assodati inadempimenti procedurali da parte degli enti locali minori.

In quest’ambito il modello conferenziale, benché in maggior misura affine al modello codificato

dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, si contraddistingue per via delle sue finalità acceleratorie e semplificatorie.

Sulla medesima lunghezza d'onda si colloca il contenuto dell'art. 2 della L. 29 maggio 1989, n. 205<sup>6</sup> che ha conferito al Primo ministro il potere di indire una conferenza di servizi a cui prendono parte "i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali".

Come poc'anzi indicato, il quadro degli interventi normativi è andato integrandosi con la disciplina generale di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, ove la conferenza di servizi era regolamentata all'art. 14. L'anzidetta previsione giuridica, vigente sino al 31 dicembre 1993, prima delle modifiche che l'hanno interessata sanciva che, nell'eventualità in cui fosse stato doveroso eseguire un'analisi contestuale di eterogenei interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, la P.A. procedente avrebbe dovuto provvedere ad indire una conferenza di servizi.

Di conseguenza, in forza della previgente formulazione dell'art. 14, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241, la conferenza medesima poteva essere indetta anche nell'eventualità in cui la P.A. avesse dovuto acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi in ogni caso definiti dalle altre PP.AA.

Si stabiliva, allora, che le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le PP.AA. intervenute avrebbero dovuto tenere conto gli atti sopracitati.

Nella precedente elaborazione del terzo comma della norma in disamina si considerava conseguito l'assenso della P.A. che, regolarmente convocata, non avesse preso parte alla conferenza o vi avesse partecipato con rappresentanti carenti della competenza a esplicitarne definitivamente la volontà, a condizione che non avesse reso noto all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa o dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni assunte, qualora queste ultime avessero presentato un contenuto sostanzialmente differente da quello dappprincipio contemplato.

Quanto sopradescritto non trovava impiego per le PP.AA. deputate alla protezione ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute della collettività.

Il dettato dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 è stato successivamente novellato: dall'art. 2, commi 12 e 13, L. 24 dicembre 1993, n. 537<sup>7</sup>; dall'art. 3-bis del D.L. 12 maggio 1995, n. 163<sup>8</sup>, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273<sup>9</sup>; dall'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, L. 15 maggio 1997, n. 127<sup>10</sup>; dal citato art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 28, L. 16 giugno 1998, n. 191<sup>11</sup>, sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340<sup>12</sup>; dagli artt. 8, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), nn. 1) e 2) e d), e 21, comma 1, lett. p), L. 11 febbraio 2005, n. 15<sup>13</sup>; dall'art. 49, comma 1, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78<sup>14</sup>, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122<sup>15</sup>; dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127<sup>16</sup>.

In particolare, le novità introdotte dalla Riforma Madia rispetto all'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 sono svariate.

Per prima cosa, è possibile distinguere la conferenza di servizi istruttoria da quella decisoria.

La prima può essere promossa dalla P.A. procedente, pure su istanza di altra P.A. interessata nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga doveroso al fine di eseguire un'analisi "contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati".

In merito devono rispettarsi le modalità fissate dall'art. 14-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 oppure le modalità differenti stabilite dalla P.A. procedente. In virtù del comma 2 della disposizione in analisi, invece, la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dalla P.A. nel caso in cui la conclusione favorevole del procedimento sia assoggettata all'acquisizione di svariati "pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici".

Allorché l'attività del privato sia assoggettata a molteplici atti di assenso da assumere al termine di diversi procedimenti di competenza di differenti PP.AA., la conferenza di servizi è indetta, pure su richiesta dell'interessato, da una delle PP.AA. precedenti.

Ai sensi del comma successivo, circa i progetti di notevole complessità e "di insediamenti produttivi di beni e servizi", su motivata istanza del soggetto interessato, la P.A. procedente può convocare una conferenza preliminare tesa a mostrare all'istante,

previamente la proposizione di una richiesta o di un progetto definitivo, le condizioni per conseguire, “alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati”.

La P.A. procedente, se ritiene ammissibile accogliere la domanda motivata di indizione della conferenza, provvede in questi termini entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Il testo vigente dell'art. 14, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241 dispone che, nell'ipotesi in cui un progetto sia subordinato ad una VIA di competenza regionale, “tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto” siano acquisiti nell'apposita conferenza di servizi, indetta ex art. 14-ter.

Da citarsi è, inoltre, l'art. 14-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto la “Conferenza semplificata”.

In forza di tale previsione normativa la conferenza decisoria di cui al secondo comma della norma precedente si effettua in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo le ipotesi di cui ai successivi commi 6 e 7.

Le relative comunicazioni sono eseguite in sintonia con quanto sancito dall'art. 47 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82<sup>17</sup>.

In virtù dell'art. 14-bis, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241, la conferenza è convocata dalla P.A. procedente entro 5 giorni lavorativi dall'avvio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento dell'istanza nell'ipotesi in cui il procedimento sia ad iniziativa di parte.

L'art. 14-ter della L. 7 agosto 1990, n. 241 concerne la “Conferenza simultanea” e sancisce che la prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona abbia luogo nella data previamente resa nota ex art. 14-bis, comma 2, lettera d), oppure nella data fissata ex art. 14-bis, comma 7, con la partecipazione contemporanea, laddove ammissibile pure telematicamente, dei rappresentanti delle PP.AA. competenti.

In questa circostanza i lavori della conferenza si concludono entro un lasso temporale pari a 45 giorni decorrenti dalla data della riunione, sempreché non siano coinvolte PP.AA. deputate alla protezione ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute della collettività, dato

che in questo caso il termine sarà pari a 90 giorni. La norma seguente regola le decisioni della conferenza di servizi e stabilisce che la determinazione motivata di conclusione di essa, assunta dalla P.A. procedente al termine di quest'ultima, subentra a ogni effetto a tutti gli atti di assenso di competenza delle PP.AA. e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Infine, l'art. 14-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 - sostituito dalla norma d'esordio del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 - disciplina i rimedi per le amministrazioni dissenzienti, traducendosi per le PP.AA. incaricate alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla salvaguardia della salute e della pubblica incolumità della collettività nell'opposizione al Presidente del consiglio, a patto che abbiano palesato in modo non equivoco il proprio motivato dissenso previamente alla conclusione dei lavori della conferenza, mentre per le amministrazioni statali l'opposizione è avanzata dal Ministro competente.

- 1 P. DAVALLI, La conferenza di servizi, in B. CAVALLO (a cura di), Il procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza, Torino, 2000, p. 194 ss.
- 2 La L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- 3 La L. 6 dicembre 1962, n. 1643, recante “Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1962, n. 316.
- 4 La L. 29 ottobre 1987, n. 441, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1987, n. 255.
- 5 La L. 11 marzo 1988, n. 67, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1988, n. 61.
- 6 La L. 29 maggio 1989, n. 205, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1- giugno 1989, n. 126.
- 7 La L. 24 dicembre 1993, n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1993, n. 303.
- 8 Il D.L. 12 maggio 1995, n. 163, recante “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1995, n. 109.
- 9 La L. 11 luglio 1995, n. 273, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,

recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1995, n. 160.

10 La L. 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 127.

11 La L. 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1998, n. 142.

12 La L. 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2000, n. 275.

13 La L. 11 febbraio 2005, n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2005, n. 42.

14 Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 125.

15 La L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010, n. 176.

16 Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2016, n. 162.

17 Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112.

Giuseppe Matrone

## Secondo nozze nelle Chiese Ortodosse

### 1. Indissolubilità Del Matrimonio

Il matrimonio canonico è al tempo stesso un sacramento, cioè un segno visibile ed efficace della Grazia divina, ed un contratto (*foedus*) con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunione di tutta la vita.

Tutta la normativa canonica esprime una particolare tutela (*favor iuris*) vista la grande importanza del matrimonio per il bene dei fedeli e della Chiesa. Possiamo affermare dalla lettura del Can. 1055 CIC che il fondamento del matrimonio è il consenso delle parti che deve essere manifestato avendo una

sufficiente cognizione della natura e dei fini del matrimonio, allo stesso tempo è imprescindibile che gli sposi si promettano mutua fedeltà. Lo stesso principio è espresso dal Can. 776 § 1 CCEO. Il Codice individua gli elementi essenziali del matrimonio tra battezzati, che si configura proprio come questa comunione stabile in base ad un progetto di vita comune cui si associa la dimensione della sacramentalità: «*Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem*» (Can. 1056 CIC).

L'unione degli sposi per tutta la vita (*consortium totius vitae*) costituisce l'essenza del matrimonio le cui proprietà essenziali sono unità ed indissolubilità.

Anzitutto: «Unità significa che l'unione propriamente coniugale si realizza soltanto tra un solo uomo e una sola donna, escludendosi pertanto ogni altra relazione maritale simultanea»<sup>1</sup>.

Inoltre: «Il fondamento della indissolubilità del vincolo risiede nel fatto che la donazione personale di sé nella relazione coniugale postula l'assenza di limiti temporali, senza i quali soltanto può darsi veramente una piena e reale donazione tra i coniugi. Indissolubilità significa dunque che il matrimonio dura per tutta la vita degli sposi, escludendosi in ogni caso sia uno scioglimento del vincolo per mera volontà o per arbitrio degli stessi coniugi, così come ogni dissoluzione da parte di una pubblica autorità di origine umana»<sup>2</sup>.

Tali elementi si ritrovano chiaramente anche nelle definizioni del Codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO), in particolare quando afferma che: «*Ex Christi institutione matrimonium validum inter baptizatos eo ipso est sacramentum, quo coniuges ad imaginem indefectibilis unionis Christi cum Ecclesia a Deo uniuntur gratiaque sacramentali veluti consecrantur et roborantur*» (Can. 776 § 2 CCEO).

Il matrimonio diventa anche un diritto (*ius conubii*) per l'uomo e la donna che non può essere limitato o sradicato da alcuno. Nondimeno, il suo esercizio può essere regolato dal legislatore per il bene e la dignità del matrimonio stesso.

L'ordinamento giudiziario canonico riserva una cura speciale alla disciplina del matrimonio, infatti: «*Causae matrimoniales baptizatorum iure proprio ad iudicem ecclesiasticum spectant*» (Can. 1671 §1 CIC).

Invero, è sottoposto alle formalità e alle necessarie

legittimazioni prescritte dal diritto canonico il matrimonio tra due cattolici, quello tra un cattolico ed un altro cristiano battezzato non cattolico, nonché quello tra una parte cattolica ed un non battezzato.

Sullo stesso tenore, sia il Can. 1059 CIC, sia il corrispondente Can. 780 § 1 CCEO, fanno riferimento ad una competenza regolamentativa non solo del diritto divino ma anche del diritto canonico per tutti i matrimoni in cui è coinvolto un battezzato cattolico.

«Consapevole della sua peculiare missione di servizio totale alla vita sacramentale di fede dei suoi fedeli, la Chiesa, sul piano visibile della sua attività, rivendica a sé, come proprio, esclusivo e indipendente, il naturale diritto-dovere della pubblica autorità di regolare giuridicamente la valida celebrazione del matrimonio dei battezzati, e quindi di determinare positivamente sia l'abilità giuridica delle parti stabilendo anche impedimenti dirimenti, sia la forma della manifestazione del consenso»<sup>3</sup>.

Possiamo affermare convintamente che unità e indissolubilità appartengono per loro stessa natura ad ogni matrimonio, non solo a quello tra cristiani. Tuttavia, in quest'ultimo, l'unione nuziale ha nell'indissolubilità una significanza propria: sacramentale, perché immagine dell'unione di Cristo alla Chiesa sua sposa.

Nella concezione delle Chiese Orientali Ortodosse, l'unità e l'indissolubilità del matrimonio sono affermate chiaramente sia perché questa è la volontà divina, sia perché la stessa unione sponsale è un sacramento: «il matrimonio è realmente uno e indissolubile e la morte di uno degli sposi non è sufficiente a romperlo, in quanto la mutua donazione intime e profonda ha un carattere totale ed assoluto»<sup>4</sup>.

Le Chiese Orientali Ortodosse riconoscono l'indissolubilità del matrimonio cristiano come una delle sue caratteristiche e a tutti gli sposi cristiani lo presentano come un ideale cui devono tendere nella loro vita. Gli ortodossi, allo stesso tempo, ammettono la possibilità del divorzio e del nuovo matrimonio come un'eccezione che conferma la regola dell'unità del matrimonio e della sua indissolubilità.

«Abbiamo allora un duplice convincimento nell'ortodossia. Da una parte, essa afferma che il matrimonio è un sacramento ed è assolutamente indissolubile. Dall'altra, la Chiesa riconosce la pos-

sibilità che i due coniugi vengano meno al loro patto nuziale e concede, a certe condizioni, il perdono al cristiano che ha infranto questo patto, ammettendolo anche alle seconde e terze nozze»<sup>5</sup>.

## 2. Prassi Ortodossa

Gli elementi essenziali dell'unità e della indissolubilità del matrimonio sono dottrina costante in tutte le realtà ecclesiali, così come affermato dalle fonti della tradizione e patristiche, tanto da essere magistero comune anche nelle Chiese Orientali non Cattoliche.

Pertanto, «il matrimonio, come tutti i sacramenti, se da una parte realizza in profondità le dinamiche dell'esistenza umana, dall'altra ha come scopo il raggiungimento del suo fine ultimo che è la *theosis*, la divinizzazione (*theosis, theopoiìsis*) cioè la condizione in cui l'uomo è introdotto nel *mysterion* con l'incarnazione e l'umanizzazione di Dio»<sup>6</sup>. Tanto la Chiesa di Roma quanto la Chiesa Ortodossa riconoscono il carattere sacramentale del matrimonio e la differenza fra il matrimonio naturale e sacramentale. Di fatti, entrambe le tradizioni ammettono la competenza ecclesiastica nella cause matrimoniali e riconoscono la grazia sacramentale che dà una speciale forza ai matrimoni tra battezzati. Invero, entrambe le tradizioni riconoscono l'indissolubilità del matrimonio.

Ancorché: «per l'Ortodossia la grazia del sacramento del matrimonio non può essere né sciolta né annullata, per quanto riguarda l'aspetto spirituale liturgico, morale, ma neppure sotto il profilo giuridico-canonico e formale. Quindi la responsabilità della Chiesa relativamente al matrimonio è solamente pastorale»<sup>7</sup>.

Gli Ortodossi insegnano che il matrimonio deve essere indissolubile, tuttavia non escludono che l'eventualità contraria si realizzi. Essa resta sicuramente una grave trasgressione del comando divino di non sciogliere ciò che il Signore ha unito, ma è imputabile alla fragilità della stessa natura umana. Un divorzio è dunque ammesso, ma come un'eccezione al principio generale dell'unione indissolubile del matrimonio sacramentale, manifestando in tal modo una concessione che viene incontro alla debolezza e al peccato dell'uomo e del suo *status* imperfetto.

Il divorzio resta condizionato ai soli casi specifici, in cui l'Ortodossia ha ritenuto di poter intervenire sul matrimonio indissolubile: «Le cause che giustificano il riconoscimento di un divorzio civile da

parte della Chiesa sono dalla teologia racchiuse in una triplice categoria: l'adulterio, al quale viene assimilata una serie di comportamenti disonorevoli; la morte, alla quale vengono assimilate la morte civile o condanna a pena perpetua, la morte psichica o malattia incurabile, la morte religiosa o apostasia della fede, la morte mistica o ingresso in monastero; e, infine, i crimini che escludono dal regno di Dio (cf. 1Cor 6,5-10), fra i quali viene elencata una serie di comportamenti particolarmente peccaminosi e nefandi»<sup>8</sup>.

Anche per la Chiesa Ortodossa allora il matrimonio è unico ed è sacramento, ma se fallisce, la Chiesa si pone il problema della salute spirituale degli sposi e delle loro anime affinché non si perdano. Pertanto: «Il matrimonio per l'Ortodossia è un sacramento che ricevono gli sposi, attraverso la benedizione epicletica episcopale e sacerdotale, ma, in quanto sacramento, suppone la libera cooperazione dell'uomo, laddove è accolta la grazia sacramentale, che, in altri casi, può essere rifiutata da uno o entrambi i coniugi attraverso la *porneia*. Verificatosi tale rigetto, si concretizza un male, un peccato e la Chiesa, dopo aver constatato tale rifiuto con un divorzio, nell'applicare la sua economia, concede la possibilità di una nuova unione, insieme ad una nuova vita dopo una *epitimia*, cioè dopo penitenza e conversione. In tal modo la Chiesa non tradisce la norma evangelica del matrimonio»<sup>9</sup>.

La cura amorevolmente materna della Chiesa verso coloro che hanno visto rovinarsi il proprio matrimonio, porta a questa scelta di usare misericordia, sciogliendo un vincolo che si mostra dannoso per le persone, allontanandole di fatto da una vita di grazia cristiana.

«Il nuovo legame, permesso per i vedovi o per coloro che già abbiano celebrato un matrimonio cristiano e si siano separati e divorziati, è solamente tollerato da parte della Chiesa che, in considerazione della imperfezione, della debolezza umana e del peccato, usa compassione e misericordia. In tal modo, rigettando un errore umano, colpevole o no, con il pentimento, le *epitimie* e la conversione, si acconsente una nuova unione ed esperienza come il primo matrimonio, una nuova partenza nella vita dei fedeli»<sup>10</sup>.

Come abbiamo già visto precedentemente - per le Chiese Orientali Ortodosse - la morte di uno degli sposi non è sufficiente a interrompere il legame matrimoniale, in quanto l'indissolubilità sacra-

mentale ha un carattere totale ed assoluto. Inoltre, bisognerà estendere il concetto di morte oltre al senso fisico, per comprendervi anche quello morale o religioso.

In tal senso: «Nell'Ortodossia il legame coniugale è pertanto in sé unico ed eterno: neanche la morte avrebbe la forza di scioglierlo. Il matrimonio è un *mysterion* o sacramento unico e non può essere che uno, costituendo un legame eterno che la morte stessa non può distruggere. Quindi non può esistere un secondo matrimonio e la seconda unione per i vedovi o divorziati è solamente un mettere ordine, una riparazione con la realtà umana e del mondo che la Chiesa accorda attraverso l'*oikonomia* e l'accomodamento pastorale per il bene delle anime»<sup>11</sup>.

Quanto al modo di procedere per sancire il divorzio bisogna distinguere tra gli Stati ove la legge civile regola queste procedure (ad esempio la Grecia) e gli Stati dove la Chiesa Ortodossa opera direttamente (ad esempio in Libano)<sup>12</sup>.

### 3. Oikonomia

Il termine greco che indica le nuove nozze è *digamia*. Fa riferimento ad una nuova unione tra una parte divorziata o in vedovanza con una persona libera. Nella realtà ecclesiale orientale *digamia* esplicita una nuova unione ammessa dalla Chiesa per soccorrere il fedele che ha visto naufragare o terminare il proprio matrimonio, ma esclude la dinamica di un nuovo sacramento perché assolutamente non contempla l'elemento della benedizione epicletica e da qui un nuovo matrimonio sacramentale.

Su tal punto, c'è da riconoscere che manca una terminologia univoca, con espressioni che cambiano nel tempo. Lo stesso si dica per l'uso della parola divorzio, per la cui definizione manca un atto ecclesiale ufficiale che la individui.

Quando è impossibile il ricongiungimento dei coniugi separati definitivamente, la Chiesa Ortodossa fa esperienza di una "morte del matrimonio"<sup>13</sup>. In tal senso, la Chiesa non emette una sentenza giudiziaria ma semplicemente constata il venir meno dei presupposti teologici tradizionali che sostengono l'esistenza di un matrimonio sacramentale, per cui a quei coniugi che soffrono la morte del loro matrimonio si concede pastoralmente la possibilità di una seconda unione, non più sponsale-sacramentale, ma in forma di liturgia penitenziale.

Questa posizione non è ammessa nella Chiesa Cattolica, che invece ritiene il matrimonio rato e consumato come assolutamente indivisibile<sup>14</sup>. Neanche la suprema autorità della Chiesa può sciogliere quel legame che sacramentalmente ha reso i coniugi *una caro*. Solo la morte di uno dei coniugi lascia libero il sopravvivate di contrarre una nuova unione davanti alla Chiesa<sup>15</sup>.

Tuttavia, l'ordinamento canonico ammette la possibilità di un controllo giudiziario sulla valida esistenza del matrimonio, potendo esprimere una sentenza di nullità delle nozze in seguito all'accertamento della mancanza di uno dei requisiti fondamentali per contrarre validamente il matrimonio.

Le seconde nozze, nell'ambito delle Chiese Orientali Ortodosse, costituiscono un cammino verso la *salus animarum* dei coniugi cui è concessa la nuova unione. Non mettendo in discussione la validità del primo matrimonio, ma riconoscendo la morte religiosa, spirituale o morale di quel sacramento.

«Per *Oikonomia*, nell'ambito del diritto canonico, si intende ogni decisione presa da una autorità legittima ecclesiastica che, nel caso concreto ed in maniera provvisoria ed eccezionale, si discosta dalla stretta applicazione (*akribeia*) dei canoni e delle norme disciplinari, con il fine di salvaguardare il bene comune della Chiesa, la comunione e la *salus animarum*»<sup>16</sup>.

Non è una violazione della legge ecclesiastica, ma una applicazione più elastica e meno stretta del diritto.

Nel perseguire la cura pastorale per i suoi fedeli, la Chiesa Ortodossa agisce per ottenere benefici spirituali ed evitare pregiudizi scandalosi, pertanto il fine ultimo e macroscopico dell'*Oikonomia* è la salvezza delle anime in quanto fine soprannaturale di tutta l'attività della Chiesa di Cristo.

L'applicazione rigida dell'*Akribeia* ecclesiastica potrebbe pregiudicare il cammino verso la salvezza di coloro che sono rimasti soli in seguito alla "morte" del loro matrimonio, ed è in questi casi che l'*Oikonomia* subentra per soccorrere la fragilità, la debolezza e la peccaminosità dell'uomo.

Le nuove nozze diventano, in questo senso, un atto di misericordia e condiscendenza pastorale della Chiesa.

#### 4. Liturgia Penitenziale

Il rito della seconda unione aiuta a comprendere meglio che le seconde nozze non sono un altro matrimonio.

La liturgia delle prime nozze è solenne, il suo culmine è la preghiera epicletica, il tutto per rappresentare in quel matrimonio sacramentale l'unione sacra di Cristo con la Chiesa sua sposa.

Le seconde nozze sono celebrate nel nascondimento, all'alba e non alla presenza della comunità, seguendo una liturgia penitenziale che chiede perdono a Dio della debolezza degli sposi, senza benedizione e preghiera epicletica.

La celebrazione nelle Chiese d'Oriente della seconda unione assume le vesti di un rito completamente diverso.

Anzitutto questa liturgia si caratterizza per la maggiore sobrietà, un tono generalmente meno festivo se paragonato a quello delle prime nozze. Centrali sono le due preghiere recitate dal sacerdote sugli sposi il cui contenuto è prevalentemente penitenziale. Il rito non inizia solennemente e le litanie sono più sobrie, si evitano le preghiere non opportune per la natura delle seconde nozze.

La prima delle due preghiere sacerdotali nella liturgia della seconda unione esprime un'invocazione a Dio il solo giusto, compassionevole e misericordioso, davanti cui si presenta l'uomo con la sua debolezza: «la liturgia sottolinea la condizione generale dell'uomo segnato dal peccato, e domanda a Dio di perdonare gli sposi e richiamarli alla penitenza, di essere condiscendente verso la loro debolezza e infermità, di concedere loro la penitenza del pubblicano, le lacrime della donna prostituta e la confessione del ladrone, affinché così possano impegnarsi nell'unità del loro amore e nella concordia a osservare i comandamenti di Dio e rendersi degni del regno dei cieli»<sup>17</sup>.

La seconda preghiera di questa liturgia è rivolta all'intercessione di Cristo Signore. In ciò: «Si chiede di avere misericordia dei peccati di coloro che a lui si rivolgono, in quanto non tengono sotto controllo la passione ardente senza riuscire a non soccombere a causa del desiderio»<sup>18</sup>.

Nella liturgia nuziale le corone poste sul capo degli sposi sono simbologia della grazia e del dono dello Spirito Santo in quanto epiclesi sul sacramento matrimoniale; pertanto nella seconda unione è stato vietato perché inconciliabile l'uso delle corone.

In conclusione, possiamo rilevare come dalla diversità delle liturgie per le prime e le seconde nozze, la Chiesa Ortodossa abbia voluto affermare anche nei segni visibili che solo il primo matrimonio è veramente sacramentale. Stante la indissolubilità di



questa prima unione, le seconde nozze sono prive di valore sacramentale ed esprimono un'azione penitenziale.

### 5. Divorzio e nuove nozze con parte cattolica

Una interessante questione si pone quando una persona ortodossa, separata o divorziata, desidera celebrare un nuovo matrimonio con una persona cattolica.

La soluzione prospettata prevede che: «La Chiesa cattolica non riconosce però e non ritiene di poter riconoscere il divorzio a motivo dell'adulterio, come avviene in alcune Chiese ortodosse, né l'applicazione del principio di *Oikonomia* che considera contro il diritto divino, perché tali scioglimenti suppongono l'intervento dell'autorità ecclesiastica per rompere un patto matrimoniale valido. Ragione per cui un ortodosso divorziato non può contrarre valido matrimonio con una parte cattolica»<sup>19</sup>.

In questo caso, al fine di poter celebrare nuovo matrimonio con parte cattolica, i cristiani ortodossi divorziati chiedono ai tribunali ecclesiastici cattolici la dichiarazione di nullità del matrimonio precedente.

Si tratta certamente di casi particolari ma la codificazione per le Chiese Cattoliche Orientali lo prevede: il Can. 781 CCEO afferma che, se la Chiesa deve giudicare della validità di un matrimonio di acattolici battezzati, bisogna tenere presente il diritto a cui le parti erano tenute al momento della celebrazione. E questa competenza vale anche per la Chiesa latina in virtù dell'art. 4 dell'Istruzione *Dignitas connubii*.

Ne consegue che: «La chiesa cattolica potrebbe pure in astratto riconoscere la dichiarazione di nullità di un matrimonio emanata dalla Chiesa ortodossa, secondo le proprie leggi e i propri impedimenti posti per la validità, anche se tali impedimenti non esistono nell'ordinamento canonico cattolico, sempre che non siano contrari al diritto divino»<sup>20</sup>.

Contro questo ipotetico riconoscimento delle dichiarazioni di nullità di matrimonio della Chiesa Ortodossa sono anche i pronunciamenti del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e del Supremo Tribunale della Signatura Apostolica<sup>21</sup>.

Quindi, nella fattispecie ipotizzata, non possono celebrarsi le nozze tra una parte cattolica ed un ortodosso divorziato e non può nemmeno essere riconosciuto un documento che annulla il

precedente matrimonio della parte ortodossa.

- 1 A. D'Auria, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Roma 2007, 34.
- 2 Ivi, 35.
- 3 L. Sabbarese- L. Lorusso, *Sposarsi in chiesa. Il diritto matrimoniale in Oriente ed Occidente*, Bologna 2018, 17-18.
- 4 N. Loda, *Il matrimonio e la seconda unione nelle Chiese Orientali Ortodosse*, in L. Sabbarese- L. Lorusso (cur.), *Oriente e Occidente: respiro a due polmoni*, Roma 2014, 99.
- 5 L. Sabbarese- L. Lorusso, *Sposarsi in chiesa*, 29.
- 6 Ivi, 98.
- 7 Ivi, 99.
- 8 L. Sabbarese- L. Lorusso, *Sposarsi in chiesa*, 33.
- 9 N. Loda, *Il matrimonio e la seconda unione...*, 100.
- 10 *Ibidem*.
- 11 Ivi, 100-101.
- 12 Cfr. L. Sabbarese- L. Lorusso, *Sposarsi in chiesa*, 31.
- 13 Cfr. N. Loda, *Il matrimonio e la seconda unione...*, 117.
- 14 Cfr. Can. 1141 CIC.
- 15 Cfr. Can. 1141 CIC; Can. 853 CCEO
- 16 N. Loda, *Il matrimonio e la seconda unione...*, 119.
- 17 Ivi, 134-135.
- 18 Ivi, 135.
- 19 L. Sabbarese- L. Lorusso, *Sposarsi in chiesa*, 43-44.
- 20 Ivi, 43.
- 21 Cfr. Ivi, 44-45.

Andrea Milo

### La tutela giuridica dell'identità digitale: natura contrattuale e profili risarcitori per la cancellazione immotivata del profilo facebook

L'identità è un concetto complesso che porta con sé molteplici significati. Sotto un profilo sociale, rappresenta la fine di un percorso personale, il risultato di un processo di identificazione plasmato dal contesto sociale in cui si sviluppa, dal diritto che lo governa, oltre che, e, soprattutto, dalle esperienze e convinzioni personali. Anche la stessa Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 978/1996 ha definito l'identità come il complesso delle risultanze anagrafiche, che servono ad identificare il soggetto nei suoi rapporti con i poteri pubblici ed a distinguerlo dagli altri consociati. Con l'avvento delle nuove tecnologie, al fianco dell'identità personale, si sono create identità digitali. Una definizione di identità digitale è stata data dal Decreto SPID, che lo definisce "rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente ed i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale".

Anche la “Dichiarazione dei diritti in internet” definisce il diritto all’identità. L’art.9 stabilisce che: “1. Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete. 2. La definizione dell’identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato. 3. L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano. 4. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l’accesso alle piattaforme che operano in Internet. 5. L’attribuzione e la gestione dell’Identità digitale da parte delle Istituzioni Pubbliche devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza”. Tale dichiarazione presenta una serie di aspetti interessanti: in primo luogo si afferma l’esistenza di molteplici identità digitali; in ultimo è interessante notare come, nei commi 3 e 4, si lascia all’utente la possibilità di assumere diverse identità digitali o di mantenere una qualche forma di anonimato nella rete.

Una delle manifestazioni più concrete dell’espressione dell’identità digitale la si può rinvenire sicuramente nell’utilizzo di social network, come Facebook, da cui discendono tutta una serie di diritti ed obblighi sia per l’utente che per il gestore, la cui violazione comporta, come vedremo, profili risarcitori di non trascurabile entità.

Attraverso l’iscrizione alla piattaforma online di Facebook, l’utente accede ad un servizio di rete che gli consente di entrare in contatto con altri utenti, condividendo informazioni e documenti, svolgendo discussioni a mezzo di messaggi pubblici oppure privati.

Tuttavia, sebbene possa sembrare che l’iscrizione e l’utilizzo di un profilo Facebook sia da ritenersi totalmente gratuito, ovvero senza costi per l’utilizzatore, la giurisprudenza italiana, recentemente, si è più volte espressa evidenziando come in realtà tra le parti (ovvero tra l’utente e il gestore del social network) si instauri un rapporto negoziale oneroso, posto che il contratto è fondato su un evidente sinallagma, per cui alla prestazione del servizio da parte del gestore corrisponde il suo interesse ad utilizzare i contenuti, le reti di relazioni e i dati personali dell’utente, a fini di raccolta pub-

blicitaria.

Ed infatti, il gestore Facebook provvede a fornire un servizio all’utente traendo vantaggio economico dalle inserzioni pubblicitarie, anche mediante l’utilizzo dei dati personali degli utenti che consentono di offrire ai terzi spazi pubblicitari calibrati sugli specifici interessi dei loro destinatari.

Dal suo canto, l’utente offre al gestore, con atto negoziale dispositivo, l’autorizzazione ad utilizzare i propri dati personali a fini commerciali: da ciò ne consegue che, nonostante l’asserita gratuità del servizio, in realtà, sussiste per entrambi i contraenti il requisito della patrimonialità della prestazione oggetto dell’obbligazione ex art. 1174 c.c.

Infatti, come ha avuto modo di confermare anche il Tribunale Civile di Bologna con una recente pronuncia, “*a prescindere dall’utilizzo che il gestore di Facebook ne faccia non può revocarsi in dubbio che i dati personali dell’utente abbiano un manifesto valore economico e siano inquadrabili come controprestazione nel rapporto utente-gestore*»

Per quanto poc’anzi detto, è chiaro che il regolamento contrattuale non può prevedere il diritto del gestore di recedere *ad nutum*, atteso che il recesso è espressamente previsto soltanto per l’ipotesi di violazione delle regole contrattuali da parte dell’utente.

E’ prevista, in particolare, in caso di violazione delle regole contrattuali da parte dell’utente, una serie di misure rappresentate, in ordine di crescente gravità, della rimozione di contenuti alla sospensione dall’utilizzo del servizio e, nei casi più gravi, la disabilitazione dell’account, sia temporanea che definitiva.

Pertanto, la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di account è prevista soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare l’utente delle ragioni della rimozione. Ne consegue che la rimozione di un profilo personale o di una pagina a esso collegata in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dell’utente, e in carenza di qualsiasi informazione all’utente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore, inquadrabile ai sensi dell’art. 1218 c.c.

L’illegittima esclusione dal social network è senz’altro suscettibile di cagionare un danno grave a diritti fondamentali dell’utente: tra questi, un danno alla vita di relazione, alla possibilità di manifestare e/o continuare a manifestare il proprio pensiero

e/o le proprie opinioni utilizzando la rete dei propri contatti sociali costruita sulla piattaforma e, in ultima analisi, persino alla stessa identità personale dell'utente.

Non vi è dubbio, infatti, che la cd. Identità digitale deve essere tutelata da atti che sulla base di non meglio precisate condotte possano comportare la sospensione o la disabilitazione e cancellazione di un account, sia temporale che definitiva.

La giurisprudenza di merito nazionale si è più volte schierata contro le illegittime pratiche messe in atto da Facebook a tutela della c.d. Identità Digitale.

Questi importanti principi, a cautela degli utenti del colosso del web, sono stati finalmente sanciti in diverse ordinanze e sentenze: si segnalano ad esempio l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 10.03.2021, cui ha fatto seguito, nello stesso senso, la recentissima sentenza del Tribunale civile di Ancona del 15.06.2023.

*Angelo Mondelli*

### **I reati connessi alle agevolazioni statali, la confisca - allargata - e la confisca per equivalente**

Recentemente è diventata sempre più frequente la commissione di attività illecite connesse all'indebito utilizzo di forme di agevolazione fiscale, meglio note come sconto in fattura e cessione del credito, nell'ambito della riqualificazione energetica (ecobonus) e/o di una più o meno ampia ristrutturazione edilizia, che abbia anche come oggetto il miglioramento della staticità degli edifici (sismabonus). Lo Stato, con una normativa ad hoc, al fine di ottimizzare il consumo energetico e di utilizzare fonti quanto più naturali possibili, ha previsto agevolazioni fiscali note quali "superbonus 110%" ed "ecobonus", nonché ulteriori agevolazioni per rendere gli edifici più sicuri e confortevoli da vivere. L'11 dicembre 2019 l'U.E. ha presentato il programma Green Deal, con il quale si prefigge l'obiettivo di rendere l'Europa entro il 2050 il primo continente a zero emissioni di gas serra, come disposto dal Regolamento UE 2021/1119 del 30 giugno 2021<sup>1</sup>. In tale contesto, al fine di fronteggiare le ripercussioni in ambito sanitario, sociale ed economico causate con la diffusione epidemiologica del virus Covid-19, il

Governo, con il Decreto Legge n. 34, c.d. Decreto Rilancio, ha emanato una serie di misure in materia di salute, sostegno del lavoro e dell'economia ed in materia di politiche sociali. In tale ambito si inquadrano le misure agevolative disposte dal precitato Superbonus 110%, prevedendo delle detrazioni fiscali per le spese sostenute dal 1- luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (poi oggetto di varie proroghe) a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica, ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. L'articolo 119 del citato Decreto Rilancio<sup>2</sup>, incrementa al 110% l'aliquota di detrazione spettante ed individua i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso ai benefici previsti. Specificatamente individua i requisiti tecnici degli interventi, nonché gli adempimenti da porre in essere per l'accesso ai benefici in oggetto. Tale misura si va ad aggiungere ai così detti bonus minori meglio definiti "ordinari", ovvero l'ecobonus, che prevede una detrazione pari al 65% della spesa sostenuta e il bonus ristrutturazione, che contempla la detrazione del 50% delle spese sostenute dal cittadino. Al fine di contrastare l'indebita attribuzione dei precitati bonus, sia in via diretta che indiretta, il legislatore è intervenuto con la Legge n. 25 del 2022, che ha convertito il Decreto Sostegni ter, introducendo svariate misure volte a contrastare illecite attribuzioni di benefici fiscali. La normativa in disamina ha richiamato il c.d. Decreto frodi, modificando le previsioni disciplinate dagli artt. 240 bis, 316 bis, 316 ter e 640 bis del codice penale e ha introdotto il reato di "false asseverazioni", ovvero l'atto sostanziale che dimostra l'avvenuta esecuzione dei lavori come previsto dalle normative in vigore. La citata norma, al fine di evitare possibili dissipazioni di fondi pubblici e quindi quali requisiti stringenti per l'attribuzione degli stessi, ha previsto, oltre che caratteristici interventi energetici ascrivibili alle misure agevolative, anche l'attestazione dell'incremento di almeno due classi energetiche, nonché la necessaria presentazione di documentazione attestante l'esecuzione delle opere in oggetto. Giova evidenziare che, per ottenere l'agevolazione fiscale prevista dal superbonus 110%, viene richiesta la presentazione delle fatture collegate agli interventi, le attestazioni e le certificazioni probatorie dei suddetti effetti migliorativi<sup>3</sup>. Le attività illecite di maggiore impatto che derivano da una non corretta applicazione della norma di settore, riguardano principalmente la

mancata esecuzione delle opere nei tempi e nelle modalità previste e l'esecuzione di interventi dissimili da quelli documentati a cui si aggiungono interventi documentati con costi sovrastimati, volti alla realizzazione di un maggior credito rispetto a quello concretamente spettante. L'istituzione dell'art. 28 bis del Decreto sostegni ter va proprio a contrastare tali fenomeni, prevedendo, quale elemento preponderante la "confisca" c.d. "allargata" ai sensi dell'art. 240 bis<sup>4</sup> del codice penale, oltre che la truffa ai danni dello stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea. In merito giova evidenziare il disposto dell'art. 240 bis c.p. che permette di confiscare denaro, beni o altre utilità, di cui il soggetto non possa giustificare la derivazione oppure, anche per interposta persona, risulti essere titolare o averne la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito. La confisca c.d. allargata nasce dalla volontà di contrastare specificamente la criminalità organizzata, facendo venire meno il nesso tra la cosa sequestrata ed il reato, al fine di assalire la ricchezza non motivata ritenuta quale deduzione dell'attività illecita per "presunzione legale" e "tale istituto può essere riconducibile ad una misura di sicurezza, ad una pena, ad una misura di prevenzione"<sup>5</sup>. Il citato disposto normativo, al comma 2, prevede l'applicazione della "confisca per equivalente", al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria di disporre ex lege la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità, di legittima provenienza per un valore equivalente. Tale strumento consente, nell'immediatezza, di aggredire il patrimonio di soggetti criminali nella sua interezza. In tale quadro normativo l'art. 316 bis<sup>6</sup>, da ultimo modificato, si pone quale "previsione integrativa" della fattispecie delittuosa già contemplata, con la condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europea per la realizzazione di una specifica finalità pubblica, distraga, anche in parte, la somma ottenuta in violazione del vincolo di destinazione della stessa. Per quanto innanzi delineato, con l'articolo in esame si è voluto punire non il momento di percezione dell'erogazione, bensì quello della destinazione della stessa, anche nella forma tentata. Con la modifica operata nei confronti dell'art. 28 bis del Decreto Sostegni ter si estende la realizzazione della fattispecie anche nei confronti dei mutui agevolati e di altre erogazioni

pubbliche comunque denominate, senza però alterare la pena, che prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Il delitto in questione è punito a titolo di dolo generico e collocato tra i delitti di pericolo. Con la modifica operata dal citato art. 28 bis e l'eliminazione dal testo normativo del riferimento alla finalità di pubblico interesse<sup>7</sup>, è stata rimarcata la volontà di punire ogni distrazione dalla finalità per i quali i contributi, finanziamenti e sovvenzioni vengono assegnati. Si consideri altresì che, nel caso in cui "chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni" incorre nella commissione del reato p. e p. dall'art. 316 bis del c.p., reato di "malversazione". La giurisprudenza è concorde nell'affermare che la natura di tale fattispecie sia repentina e che la consumazione avvenga nel momento in cui l'agente utilizzi per altre finalità gli importi riscossi dalla pubblica amministrazione con vincolo di destinazione. La duplice natura del delitto di malversazione è stata anche ribadita dai giudici di legittimità, che può concretizzarsi attraverso una mera omissione di destinazione dei fondi, ovvero per mezzo di una distrazione degli stessi verso scopi diversi da quelli normativamente previsti. In tal guisa, sempre i giudici di legittimità hanno ritenuto opportuno determinare due momenti consumativi del reato in relazione alla condotta posta in essere e specificamente, nel caso di condotte puramente omissive il reato si consumerà al momento della scadenza del termine per l'impiego delle somme, altrimenti il delitto si riterrà consumato nel momento di distrazione delle somme, anche se antecedente alla data del termine per l'impiego delle somme pubbliche. In quest'ultimo caso, pertanto è alla distrazione che deve essere ricondotta la violazione del vincolo di destinazione normativamente previsto, con la conseguente offesa dell'interesse pubblico tutelato<sup>8</sup>.

Per chiarezza espositiva, le ipotesi delittuose di cui agli art. 316 ter e 640 bis del codice penale, vista la connessione fra le due fattispecie, verranno da questo momento in poi analizzate unitamente.

Il Decreto Sostegni ter, con l'articolo 28 bis è intervenuto modificando anche l'art. 316 ter, rubricato

post modifica “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”<sup>9</sup>, ha voluto estendere l’applicazione della fattispecie a tutte le indebite erogazioni pubbliche e non solo a quelle a danno dello Stato<sup>10</sup>, anche in considerazione dei notevoli interventi operati in ambito comunitario.

L’articolo in esame punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto non configuri l’ipotesi delittuosa della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis c.p., chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se o per altri, contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio con abuso della propria qualità o dei suoi poteri la pena è maggiorata con la reclusione da uno a quattro anni. Il comma 2 del citato articolo opera una scriminante basata sul quantum dell’indebito percepito, infatti prevede che quando la somma indebitamente percepita non superi 3.999,96 si debba applicare esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822, con la previsione che comunque la sanzione non possa superare il triplo del beneficio conseguito.

Anche l’articolo 640 bis del codice penale è stato modificato inserendo nel dettame normativo una specifica disciplina afferente le sovvenzioni. L’articolo in esame è volto a punire mediante la reclusione da due a sette anni chiunque commette i fatti di cui all’art. 640 c.p.,<sup>11</sup> riguardanti contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Per quanto visto, le due fattispecie delittuose qui analizzate sono quindi accomunate dalla descrizione di modalità di realizzazione, intercorrendo tra le stesse un rapporto di sussidiarietà a beneficio della più grave condotta della truffa aggravata.

L’art. 316 ter si pone, in tale contesto, come una tutela complementare rispetto a quella prevista dall’art. 640 bis, in considerazione del fatto che la condotta punita può essere considerata una *species*

rientrante nel *genus* dei raggiri della truffa aggravata<sup>12</sup>. Il discrimine delle condotte previste e punite dagli art. 316 ter e 640 bis c.p. è stata individuata compiutamente dall’evoluzione giurisprudenziale, la quale ha previsto quale elemento distintivo delle due fattispecie la presenza o meno dell’induzione in errore. Pertanto, le violazioni di cui all’art. 316 ter si riferiscono a condotte mendaci alle quali consegue l’erogazione di un contributo senza l’induzione in errore, condotte per le quali l’ente pubblico riconosce il beneficio, sulla base delle dichiarazioni rese, senza poter operare un controllo a monte sulla fondatezza delle stesse. Per quanto detto, le agevolazioni fiscali di cui al Superbonus 110%, rientrano nell’alveo di applicazione degli art. 316 ter e dell’art. 640 bis, in riferimento alle modalità con cui si ha l’indebito ottenimento delle stesse. Infatti il c.d. Superbonus si inquadra nelle agevolazioni, intese anche come un risparmio di spesa<sup>13</sup>, sotto forma di detrazioni fiscali, concesse dallo Stato volte all’efficientamento energetico e sostegno economico al settore edilizio.

Dopo aver dettagliatamente analizzato le principali fattispecie delittuose e le misure di contrasto disciplinate dal legislatore, è opportuno precisare che in considerazione della continua perpetrazione dell’abuso della normativa al solo fine dell’arricchimento personale, sarebbe auspicabile introdurre delle misure di contrasto anche nei confronti del sistema della c.d. “cessione del credito”, aumentando il periodo di utilizzo del credito maturato (a 15 o 20 anni) dando così la possibilità di utilizzare tutto il credito disponibile senza la necessità di cederlo, magari anche con la predisposizione di prestiti/mutui agevolati per ristrutturare le abitazioni principali. Vieppiù potrebbe essere consentito il solo sconto in fattura a soggetti del tutto incapienti, al fine di consentire, a chi rischia la c.d. povertà energetica, di eseguire i lavori di ristrutturazione necessari per godersi un’abitazione principale confortevole dal punto di vista energetico/ambientale. A parere dello scrivente lo strumento giuridico della confisca, nelle varie sfaccettature normative innanzi delineate, è uno strumento molto funzionale sia in tema di prevenzione, scoraggiando i malfattori in quanto può essere intaccato il patrimonio ad essi riconducibile indipendentemente dalla provenienza, nonché il tema di repressione, atteso che consente allo stato di “aggredire” gli autori di eventi delittuosi in svariate modalità.

**Bibliografia**

- CAGNOLA F. e LUCEV R., Profili penali della circolazione del credito d'imposta da c.d. Superbonus;  
 GRILLO S., Truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: intervengono le Sezioni Unite, in *Diritto Penale Processuale*, 2007;  
 MADIA N., I rapporti tra l'art. 316-ter c.p. e gli artt. 640 - 640-bis c.p.: al crocevia tra specialità e sussidiarietà, in *Cassazione penale*, 3, 2007.

**Giurisprudenza e Legislazione**

- Cass., Sez. V, 12 novembre 2020, n. 331, dep. il 7 gennaio 2021.;  
 Cass. Sez. Un. 19 aprile 2007, n. 16568;  
 Codice Penale Italiano, articoli 240 bis, 316 bis e ter prima e dopo le intervenute modifiche, 640 bis;  
 Decreto Legge n. 34, c.d. Decreto Rilancio ss.mm.ii.;  
 Legge n. 25 del 2022 di conversione del c.d. Decreto Sostegni ter;  
 Regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999;  
 Regolamento UE 2021/1119 del 30 giugno 2021.

**Sitografia**

<http://www.salvisjuribus.it/la-confisca-tipologie-natura-e-novita-giurisprudenziali/>

- 1 Il quale dispone il quadro per conseguire la neutralità climatica e modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999.
- 2 Articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici: 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento [...].
- 3 Cagnola F. e Lucev R., Profili penali della circolazione del credito d'imposta da c.d. Superbonus, pag. 8
- 4 Articolo 240 bis Codice Penale recante Confisca in casi particolari.
- 5 <http://www.salvisjuribus.it/la-confisca-tipologie-natura-e-novita-giurisprudenziali/>
- 6 Articolo 316 bis Codice penale (versione precedente): Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle già menzionate finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
- 7 Cass., Sez. V, 12 novembre 2020, n. 331, dep. il 7 gennaio 2021.
- 8 Art. 316 ter del Codice Penale modificato.
- 9 Articolo 316 ter del Codice Penale ante modifica.
- 10 Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
- 11 Cass. Sez. Un. 19 aprile 2007, n. 16568. Sul punto GRILLO S., Truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: intervengono le Sezioni Unite, in *Dir. Pen. Proc.*, 2007, p. 908; MADIA N., I rapporti tra l'art. 316-ter c.p. e gli artt. 640 - 640-bis c.p.: al crocevia tra specialità e sussidiarietà, in *Cass. pen.*, 3, 2007, p. 1098.
- 12 Cass. Sez. VI, Sent. 26 novembre 2019, n. 7963.

Gaetano Riccio

## Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio: la ratio e la disciplina nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio è una delle misure di prevenzione personali, insieme all'avviso orale, alla c.d. sorveglianza speciale di pubblica sicurezza semplice ed, infine, alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto o obbligo di soggiorno.

Le suddette misure, in un primo momento disciplinate dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423<sup>1</sup>, sono attualmente collocate nel Titolo I del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159<sup>2</sup> e si diversificano in base all'autorità deputata ad applicarle, ovvero sia il Questore in caso di foglio di via obbligatorio ed avviso orale e l'autorità giudiziaria in ipotesi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

In particolare, la normativa in materia di rimpatrio con foglio di via obbligatorio è dettata dall'art. 2 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recentemente modificato dall'art. 3, comma 2, D.L. 15 settembre 2023, n. 123.

Si è al cospetto di una misura di prevenzione personale che prescinde, per la sua adozione, da un preventivo procedimento di natura giurisdizionale, mostrandosi quale atto amministrativo in forza del quale i soggetti ricompresi nelle categorie indicate dalla norma d'esordio<sup>3</sup> del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, allorché siano "in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale", possono esservi rimandati con un atto motivato del questore, se siano ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

Con il medesimo provvedimento è imposto agli interessati il divieto di rientrare in carenza di autorizzazione e, in ogni caso, per un lasso di tempo "non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni" nel Comune da cui siano stati allontanati.

Essendo una misura di prevenzione di competenza del questore, il rimpatrio non deve essere prevenuto dall'avviso orale per la natura stessa dell'avviso che funge da presupposto solo per le misure conferite alla competenza del tribunale.

Per la legittimità dell'ordine di rimpatrio non occorre solo far parte di una delle categorie indicate

dall'art. 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo necessaria la ritenuta pericolosità per la sicurezza pubblica del destinatario della misura di prevenzione.

Da un punto di vista giurisprudenziale la Consulta con il provvedimento giurisdizionale pronunciato in data 30 giugno 1960, n. 45<sup>4</sup> ha dichiarato infondata la q.l.c. della disposizione normativa di cui all'art. 2 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 riguardo gli artt. 13 e 16 della Carta costituzionale, per via dell'incidenza della misura in disamina non sulla libertà personale quanto piuttosto sulla libertà di circolazione che può essere limitata per motivi di sicurezza pubblica.

Nel dettaglio, nella decisione indicata si legge che: "La Corte, anche se taluno potesse ritenere che sulla base delle precedenti decisioni emanate nel periodo anteriore alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si sarebbe potuto dichiarare manifestamente infondata la questione sollevata dal Pretore di Montevarchi, giudica che, in vista della gravità e della delicatezza che le questioni del genere presentano in ogni tempo ed anche in vista delle diffuse argomentazioni addotte dal Pretore, non si debba negare il riesame della questione stessa in riferimento alla nuova legge. Si può così riassumere il punto fondamentale esposto con l'ordinanza: il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, importando una restrizione della libertà personale, deve essere disposto, a norma dell'art. 13 della Costituzione, con provvedimento emesso e convalidato dal magistrato; donde l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge del 1956, che ne demanda l'emanazione alla Autorità di pubblica sicurezza. L'ordinanza tende a dimostrare che gli artt. 13 e 16 della Costituzione sono intimamente connessi, in quanto la libertà di circolazione e la libertà di soggiorno altro non sono che manifestazioni della libertà personale, le cui restrizioni devono essere sempre disposte nei modi e nelle forme previste dall'art. 13 Cost.: l'ordine di rimpatrio importa restrizione della libertà personale. La Corte non trova fondato il presupposto da cui prende le mosse l'esposto ragionamento. Che la Costituzione abbia voluto assicurare la tutela della libertà in tutte le sue manifestazioni, è certo; ma non è esatto che qualunque limitazione della libertà debba essere ricondotta sotto la disciplina dell'art. 13 Cost. Negli artt. 13 e seguenti Cost. sono considerati i vari aspetti sotto cui la libertà si manifesta e si tutela e sono enunciate, da un lato, le garanzie appropriate

e, dall'altro, la possibilità di limitazioni. L'art. 13 Cost., nel dichiarare inviolabile la libertà personale, si riferisce alla libertà della persona in senso stretto, come risulta dalle esemplificazioni del secondo comma: detenzione, ispezione, perquisizione. Trattasi, quindi, di quel diritto che trae la sua denominazione tradizionale dall'habeas corpus. Ecco perché questa Corte nella sentenza n. 2 del 14 giugno 1956 ritenne che le norme relative ai provvedimenti del rimpatrio con foglio di via obbligatorio non contrastassero con l'art. 13 Cost., salvo che in due punti: la traduzione del rimpatriando e la possibilità che si potesse provvedere in base a semplice sospetto".

Il giudizio di pericolosità traente origine dalla presenza dell'interessato in un dato Comune per motivare il provvedimento di rimpatrio obbligatorio esige altresì una valutazione unitaria e globale degli elementi di fatto, delle denunce e delle condanne che afferiscono la persona interessata.

Di conseguenza, se talune circostanze sono state credute per svista esistenti, la medesima valutazione nel suo complesso deve considerarsi viziata in quanto incardinata su una rappresentazione alterata della realtà.

I destinatari della misura in parola sono i soggetti relazionabili ad una delle categorie contemplate dall'art. 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la cui pericolosità si sia palesata in un luogo differente da quello di residenza.

Ciò è coerente con la ratio della misura di prevenzione in disamina, tesa al reinserimento del destinatario nel proprio territorio di provenienza, con il duplice obiettivo di renderne maggiormente agevole il controllo da parte degli organi di pubblica sicurezza e mirare alla sua reintroduzione nel tessuto sociale, costituendo l'allontanamento dalla città di espulsione solo una conseguenza della misura.

Come sovente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità<sup>5</sup>, la predetta misura è inapplicabile per i c.d. "senza fissa dimora".

Circa la forma del provvedimento in commento, possono riconoscersi due atti. Il primo è l'ordine di rimpatrio, includente l'ingiunzione di non tornare in carenza di debita legittimazione o per un intervallo di tempo compreso tra i 6 mesi ed i 4 anni nella città da cui il destinatario sia stato allontanato, mentre il secondo è il foglio di via obbligatorio, cioè un ordine di esecuzione del provvedimento del questore in cui sono delineate

le materiali modalità del rimpatrio.

Si tratta, quindi, di atti di natura amministrativa che esigono la forma scritta pure nei casi contraddistinti da urgenza.

Ad autorizzare il ritorno è competente il medesimo questore che abbia adottato il provvedimento e non quello del luogo di residenza.

I limiti alla libertà di circolazione sono solo quelli individuati nel foglio di via obbligatorio.

Dunque, in virtù di un ragionamento inverso, può arguirsi che l'interessato sia libero di spostarsi in comuni differenti da quello da cui sia stato allontanato, nonché di frequentare le città confinanti. Avverso il provvedimento adottato dal questore possono essere promossi i mezzi di tutela caratteristici degli atti amministrativi.



È ammissibile, perciò, proporre un ricorso gerarchico al Prefetto, la cui determinazione è definitiva. Ciò in armonia con le norme del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199<sup>6</sup> e a differenza di quanto previamente disposto dall'art. 6 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773<sup>7</sup>, ai sensi del quale: "Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo. Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal ministro per l'interno".

Avverso il suddetto provvedimento può avanzarsi un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o un ricorso giurisdizionale, in conformità al principio dell'alternatività, secondo cui "electa una via, non datur recursus ad alteram".

Tutto ciò salva l'eventualità della diretta impugnativa in sede giurisdizionale, ovvero senza biso-

gno di attivare ex ante il ricorso gerarchico, contemplato dall'abrogato art. 20<sup>8</sup> della L. 6 dicembre 1971, n. 1034<sup>9</sup>.

Per completezza, è opportuno sottolineare che nella norma per ultimo citata si prevedeva che: "Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale sia presentato ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale è proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato. Se siano interessate più persone il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico di tutti gli atti. Gli interessati, che abbiano già proposto o proponano ricorso gerarchico, devono essere informati a cura dell'amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale. Entro 30 giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale. Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica".

Prima dell'ultimo intervento legislativo in materia la fattispecie di mancata ottemperanza del provvedimento del questore era disciplinata dall'art. 2 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, ove si sanciva che: "Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio".

Oggi la norma di riferimento è rappresentata, invece, dall'art. 76, comma 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b), D.L. 15 settembre 2023, n. 123, secondo cui: "Il contravventore alle disposizioni di



cui all'articolo 2, è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro". La previsione giuridica testé menzionata deve leggersi congiuntamente al dettato dell'art. 163 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ai sensi del quale: "Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato. Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione. La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via". Sono contravvenzioni pure l'allontanamento dall'itinerario di ritorno fissato ed il non presentarsi nel termine fissato davanti all'autorità di pubblica sicurezza.

In sostanza, per quanto riguarda l'esecuzione del foglio di via obbligatorio, possono riconoscersi molteplici condotte di violazione, consistenti nel ritorno in carenza di autorizzazione nel Comune vietato, nel mancato allontanamento da tale Comune, nell'omessa presentazione nel termine disposto dall'autorità di pubblica sicurezza ed, infine, nella mancata osservanza dell'itinerario statuito.

Si è in presenza di un reato proprio per la cui sussistenza è necessaria una specifica posizione giuridica o di fatto dell'agente.

Nondimeno, si tratta di un reato in cui è plausibile il concorso dell'estraneo.

L'elemento materiale è espresso dalla condotta del destinatario che rientra, in carenza di legittimazione, nel Comune vietato o che vi rimanga non osservando l'ordine di rimpatrio.

L'elemento psicologico è quello di solito richiesto nelle contravvenzioni, in cui non si esige né la consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta né la volontà di violare la legge, benché comunque non sia sufficiente solo la cosciente volontà della condotta, essendo indispensabile come minimo la colpa.

Riguardo le suddette contravvenzioni, non è ammesso l'arresto in flagranza né l'ordine di traduzione nel luogo di rimpatrio ai sensi del terzo comma dell'art. 76 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Difatti, deve intendersi come abrogato il contenuto dell'art. 220 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, secondo cui: "Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare

chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli art. 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico".

1 La L. 27 dicembre 1956, n. 1423, recante "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1956, n. 327. Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 120 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2 Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2011, n. 226.

3 Ex art. 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159: "I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica".

4 Corte cost., 30 giugno 1960, n. 45, in Sito uff. Corte cost., 1960, p. 1 ss.

5 Per Cass. pen., Sez. I, 5 marzo 2020, n. 13975, in CED Cassazione, 2020, p. 1 ss.: "In tema di misure di prevenzione, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (In motivazione la Corte ha, altresì, escluso la possibile rilevanza della normativa in tema di ordinamento anagrafico della popolazione residente che, con riferimento alle persone senza fissa dimora né domicilio, prescrive l'iscrizione d'ufficio nei registri anagrafici del comune di nascita, trattandosi di disposizione dettata da ragioni di natura amministrativa non rispondente alla finalità di controllo sottesa alla misura di prevenzione)".

6 Il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1972, n. 13.

7 Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931, n. 146.

8 Articolo abrogato dal n. 10) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

9 La L. 6 dicembre 1971, n. 1034, recante "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1971, n. 314.

## La Pagina dei Convegni

*Luisa Citro Calabrese*

### Il Comitato Pari Opportunità e la formazione contro la violenza di genere

Lo scorso 24 novembre il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le



donne, ha voluto organizzare un convegno sul tema dal titolo "IL CODICE ROSSO RAFFORZATO : Luci ed ombre della Legge n.122 dell'otto Settembre 2023".

Tuttavia si precisa che il sottotitolo del nostro convegno aveva il mero scopo di rappresentare che in quella sede ci saremmo occupati anche delle più recenti modifiche alla disciplina del codice rosso che come certamente avrete appreso a pochi giorni dal nostro convegno, segnatamente in data 22 Novembre, è stata ulteriormente innovata mediante il **Disegno Di Legge 923/2023** presentato dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia (Roccella - Piantadosi- Nordio). L'evento formativo finalmente svoltosi in presenza e fortemente partecipato non solo dalla classe fo-

rense ma anche da esponenti delle forze dell'ordine e da un gruppo di studenti di giurisprudenza, è stato inaugurato con i consueti saluti istituzionali dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, **avv.ta Laura De Nicola**, dalla Presidente del Comitato Pari Opportunità, **avv.ta Caterina Ferrara** e dal Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, **Dott. Antonio Centore**.

Ad entrare nel vivo del convegno è stata la **Dott.ssa Gaetana Amoroso**, sostituta procuratore della Re-

pubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore ed assegnata alla sezione della Procura che si occupa delle fasce deboli, la quale ha avuto modo di soffermarsi sulla fase relativa alle indagini, sulle misure cautelari e di prevenzione esprimendo anche il suo personale punto di vista in relazione ad alcune criticità legate al sistema giudiziario e alle moltissime legate al tessuto sociale laddove sarebbe necessaria una mobilitazione culturale più incisiva che possa

prendere le mosse già dagli istituti scolastici di primo grado.

A seguire il **dott. Gaetano Sgroia**, Presidente della



Sezione Riesame e Misure di Prevenzione di Salerno, che si è soffermato sugli interventi correttivi apportati al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ed in particolare sull'articolo

1 lett. c) e 4 lett. i-ter) del d.lgs. 159/2011 che estende le misure della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno pure ai soggetti indiziati dei delitti più ricorrenti nella violenza contro le donne e nella violenza domestica. Oltre all'intervento tecnico-giuridico, il Presidente si è detto onorato di aver partecipato al nostro evento ed anzi ha espresso il proprio entusiasmo nel ritrovarsi in un Tribunale dove ha lavorato bene e di cui conserva grandi ricordi e amicizie, ricordando anche il compianto magistrato Nicola Casotti cui è intitolata l'aula Bunker del nostro Tribunale.

A concludere il convegno, è intervenuta **la Dott.ssa Stefania Ciervo**, magistrata con funzioni giudicanti presso il nostro Tribunale la quale ci ha parlato della fase relativa al dibattimento. Il suo intervento ha colpito molto l'auditorio anche quando si è soffermata sul fenomeno della vittimizzazione secondaria, sul linguaggio di genere e sul linguaggio utilizzato dai giudici nelle sentenze e delle motivazioni ivi contenute che richiamano visioni stereotipate delle donne.

Le due brillanti magistrato in servizio presso il nostro Tribunale, nonché il Presidente Sgroia si sono tutti trovati d'accordo sull'importanza di un lavoro sinergico che non può limitarsi solo alla fase patologica e dunque giurisdizionale ma che deve trovare terreno fertile in una fase prodromica alla commissione del reato e che presuppone necessariamente attività di sensibilizzazione per ricostruire e rieducare al rispetto dei valori fondamentali nelle scuole, negli ambienti lavorativi e nei centri di aggregazione in genere.

Avendo avuto il piacere di moderare l'evento, sono fermamente convinta che dall'incontro del 24 Novembre sia emerso in maniera chiara che il fenomeno che abbiamo di fronte non deve essere inteso come una battaglia contro qualcosa o contro qualcuno ma un serio sostegno a favore delle persone più vulnerabili, a favore di quelle donne costrette a vivere nella paura all'interno dell'unico ambiente che dovrebbe invece essere sinonimo di sicurezza: la propria famiglia.

Ed infatti la violenza domestica in tutte le sue differenti manifestazioni si rivela come un fenomeno ancora largamente sommerso in quanto molte donne non denunciano, multiforme e con complesse implicazioni sul tessuto sociale. Un fenomeno cui le condotte sono spesso difficilmente inquadrabili in rigidi schemi normativi o categorie statistiche dietro al quale si celano forme di vio-

lenza che possono essere non solo e non necessariamente di tipo fisico, e anzi proprio quando si esplica esclusivamente sul piano psicologico o sul piano economico la violenza domestica assume caratteri ancora più subdoli e ancora più sfuggenti. Tuttavia, come ampiamente sostenuto anche dai relatori, nessuna misura penale, nessuna misura processuale, amministrativa economica contro la violenza domestica può dirsi pienamente efficace se non è sostenuta da un impegno altrettanto incisivo sul piano educativo e sul piano formativo ed oggi più che mai occorre prendere atto della necessità di un nuovo approccio culturale al fenomeno in cui la valorizzazione delle opere di prevenzione assume un ruolo prioritario anche rispetto alle azioni di repressione che comunque non devono mancare.

*Rita Marchitello*

### **La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne**

In occasione della settimana del 25 novembre 2023 Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore ha promosso una serie di iniziative in sinergia con l'Avvocatura, l'Autorità Giudiziaria e le Istituzioni scolastiche.

Le componenti del Comitato Pari Opportunità, avv.ta Laura Giudice, ideatrice e sceneggiatrice, avv.ta Rita Marchitello e avv.ta Teresa Moreno sceneggiatrici, hanno realizzato con il supporto dell'intero CPO il cortometraggio "**Rosa Rosae - 25 Novembre 1960**", avvalendosi della interpretazione dell'attrice Rosalba Vitale, della regia artistica di Enzo Attanasio, della regia tecnica e produzione di Roberto Cicco (ViceVersa All Media Company) e della partecipazione della Presidente del COA di Nocera Inferiore avv. Anna De Nicola, del Consigliere del CNF avv. Aniello Cosimato, del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore dott. Antonio Centore, delle Sostitute- Sezione fasce deboli- dott.sse Gaetana Amoruso, Donatella Diana e Viviana Vessa, e del Ten. Colonnello Gianfranco Albanese -Comandante del Reparto Territoriale dell'Arma dei Carabinieri di Nocera Inferiore- che con la loro partecipazione e magistrale interpretazione rivolgendosi a tutte le donne vittime



di violenza il messaggio **“Noi ci siamo”** hanno dimostrato una forte sensibilizzazione per la tematica del contrasto alla violenza di genere. L'anteprima del cortometraggio è stata proiettata presso l'Aula Biblioteca del COA di Nocera Inferiore mercoledì 22 novembre 2023 in occasione della cerimonia di consegna da parte del CPO delle targhe di ringraziamento a tutte le Istituzioni che hanno partecipato alle riprese del video che è stato poi diffuso e trasmesso su diverse emittenti televisive locali e regionali, su canali istituzionali, su facebook e instagram ed è stato proiettato in tantissime scuole del circondario al fine di sensibilizzare le giovani generazioni su un tema così delicato.

Venerdì 24 novembre è stato organizzato un convegno tecnico sul tema **CODICE ROSSO RAFFORZATO: “Luci ed ombre della legge 8 settembre” 2023 n. 122**.

A conclusione di una settimana densa di eventi il CPO nelle persone della Presidente, avv. Caterina Ferrara, del Segretario, avv. Luca Maccauro, e delle

componenti, avv.ta Teresa Moreno e avv.ta Rita Marchitello, hanno incontrato sabato 25 novembre 2023 presso l'I.S.S. Gianbattista Vico di Nocera Inferiore gli studenti per dare via al progetto **#generazionePari** realizzato a livello nazionale dal nostro CPO unitamente ai Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi d'Italia per discutere sul tema della violenza di genere e del femminicidio e per educare le future generazioni al rispetto e all'affettività.

Gli studenti hanno dato avvio all'incontro con una loro performance recitativa alla quale sono seguiti gli interventi ed il dibattito sostenuti dalla presenza del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dott.ssa Gaetana Amoroso, del Tenente Colonnello, dott. Gianfranco Albanese, Comandante del Reparto Territoriale dell'Arma dei Carabinieri di Nocera Inferiore e dello psicologo, dott. Antonio Francese.

Lo stesso consiglio comunale di Nocera Inferiore ha inteso essere presente mediante la partecipazione del sindaco, avv. Paolo Di Maio e delle assessori, dott.ssa Federica Fortino e avv.ta Clotilde Supino.

L'evento si è concluso con l'emozionante interpretazione di un monologo di Paola Cortellesi recitato dall'attrice Rosalba Vitale a cui è seguito la proie-



zione del cortometraggio **“Rosa Rosae”**, di slides illustrative dei dati relativi alla violenza di genere dell'anno 2023 e un coinvolgente flash mob che ha visto la partecipazione di tutti i presenti.

in alto  
Antonio Centore e  
Caterina Ferrara

in basso  
Il Comitato  
Pari Opportunità

## Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore STATISTICHE AGGIORNATE AL 02/01/2024

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	545	17	1	0	563
Avvocati (non cassazionisti)	1407	17	2	15	1441
<b>Totale</b>	<b>1952</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>2004</b>

### Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	158	7	0	0	165
Avvocati (non cassazionisti)	718	11	0	3	732
<b>Totale</b>	<b>876</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>897</b>

### Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	387	10	1	0	398
Avvocati (non cassazionisti)	689	6	2	12	709
<b>Totale</b>	<b>1076</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1107</b>

	Uomini	Donne	Totale
Praticanti Semplici	173	247	420
Praticanti Abilitati	30	62	92
<b>Totale</b>	<b>203</b>	<b>309</b>	<b>512</b>

	Uomini	Donne	Totale
Iscritti	1310	1206	2516

Studi Assoc.	Soc.Tra Prof.	Soc.Tra Avv.
39	1	3



## ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

VIA G. FALCONE, 12/14

TEL & FAX 081 5179998 PBX

C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651

CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: SI67QL

ORGANISMOCONCILIAZIONENOCERA@GMAIL.COM - ODC.FORONOCERA@LEGALMAIL.IT

[WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC](http://WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC)